

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 14 luglio 2007

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 dicembre 2006, n. 13/R.

Regolamento regionale recante: «Modifiche all'art. 10 del regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R (Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne)» Pag. 3

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 dicembre 2006, n. 14/R.

Rettifica del decreto del Presidente della giunta regionale 11 maggio 2006, n. 3/R (Regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari di competenza della Regione, delle aziende sanitarie, degli enti e agenzie regionali, degli enti vigilati dalla Regione) Pag. 3

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2006, n. 15/R.

Regolamento regionale recante «Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)» Pag. 3

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2006, n. 16/R.

Regolamento regionale recante: «Attuazione della legge regionale 7 agosto 2006, n. 31 (Disposizioni di principio per l'autorizzazione alla deroga delle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980)» Pag. 6

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 2007, n. 1.

Sperimentazione di nuove procedure per la formazione e l'approvazione delle varianti strutturali ai piani regolatori generali. Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) Pag. 9

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 2006, n. 25.

Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico Pag. 11

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2006, n. 26.

Disciplina dei cimiteri per animali d'affezione ... Pag. 16

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2006, n. 27.

Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge n. 363/2003 Pag. 16

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2006, n. 28.

Interventi per il sostegno al mantenimento dei minori. Modifica della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità) ... Pag. 19

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2006, n. 29.

Norme per favorire le utenze domestiche nell'acquisto di energia elettrica, di gas e di taluni prodotti assicurativi. Pag. 20

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 29 maggio 2007, n. 10.

Modifiche alla legge regionale n. 47 del 28 dicembre 2006 recante: «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009 della Regione Abruzzo (legge finanziaria 2007)», alla legge regionale n. 48 del 28 dicembre 2006 recante: «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009» ed alla legge regionale n. 29 del 25 agosto 2006, recante «Legge finanziaria regionale e legge regionale di Bilancio 2006 - 1° Provvedimento di variazione» Pag. 22

LEGGE REGIONALE 29 maggio 2007, n. 11.

Disciplina dei servizi automobilistici commerciali di trasporto pubblico di persone di competenza regionale.

Pag. 22

LEGGE REGIONALE 29 maggio 2007, n. 12.

Integrazione all'art. 15 della legge regionale n. 141/1997 recante: «Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative» così come modificato dall'art. 2, comma 1 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 42 recante «Disposizioni urgenti in materia di demanio marittimo, turismo ed attività sportive».

Pag. 26

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 9 maggio 2007, n. 14.

Legge finanziaria regionale 2007 Pag. 27

LEGGE REGIONALE 9 maggio 2007, n. 15.

Bilancio regionale di competenza e di cassa 2007. Bilancio pluriennale 2007/2009 Pag. 27

LEGGE REGIONALE 1° giugno 2007, n. 16.

Disposizioni integrative dell'art. 27 della legge regionale 10 agosto 1993, n. 19, e successive modificazioni, recante: «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» Pag. 27

REGOLAMENTO REGIONALE 19 aprile 2007, n. 2.

Regolamento recante norme per la stesura del programma di prevenzione del randagismo e per la determinazione della tariffa giornaliera di riferimento per la custodia ed il mantenimento degli animali nelle strutture di ricovero per cani.

Pag. 27

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 dicembre 2006, n. 13/R.

Regolamento regionale recante: «Modifiche all'art. 10 del regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R (Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne).»

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 49 del 7 dicembre 2006)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli art. 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61;

Visto il regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 00-0000 del 4 dicembre 2006.

EMANA

il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: «Modifiche all'art. 10 del regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R (Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne).»

Relazione

In attuazione della legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61, con il regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R sono state disciplinate le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate o altre tipologie di condotte separate (capo I), nonché i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari ipotesi nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici (capo II).

Dopo una primissima fase di applicazione della normativa regionale, con il successivo regolamento 2 agosto 2006 n. 7/R sono state apportate alla medesima le modifiche richieste dalle Autorità chiamate a darvi applicazione e da alcune Associazioni di categoria, con particolare riferimento alla più precisa definizione delle superfici scolanti e alla più puntuale delimitazione dell'ambito di applicazione del Capo II, finalizzata a circoscrivere l'applicazione delle conseguenti disposizioni alle fattispecie di un maggiore rilievo.

L'Unione petrolifera e le Associazioni APS Piemonte (Organizzazione Produttori Suini Piemonte) e ASPROAVIC (Associazione produttori di avicoli, conigli e uova) con note rispettivamente del 29 settembre 2006 e 17 ottobre 2006 hanno peraltro richiesto di prorogare i termini previsti per la presentazione dei Piani di gestione e di prevenzione, in ragione dell'elevato numero di impianti soggetti ai relativi obblighi e degli approfondimenti tecnici che le imprese devono affrontare per darvi compiuto adempimento.

Ritenendo accoglibili le istanze di proroga pervenute, l'allegato regolamento apporta le conseguenti modifiche all'art. 10 del regolamento in questione, prorogando di mesi sei i termini ivi previsti.

Attese le ricadute sulle competenze degli enti locali, il testo del regolamento è stato sottoposto alla Conferenza regionale delle risorse idriche di cui alla legge n. 13/1997, che in merito si è espressa favorevolmente nella seduta dell'8 novembre 2006.

In considerazione del fatto che il termine di cui all'art. 10, comma 1, lettere b) e c) è già scaduto, l'allegato regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'art. 27 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Regolamento regionale recante: «Modifiche all'art. 10 del Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R (Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne).»

Art. 1.

Modifiche all'art. 10 del regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R

1. Alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 10 del regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R le parole: «31 ottobre 2006», sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2007».

2. La disposizione di cui al comma 1 ha efficacia dal 1° novembre 2006.

3. Al comma 2 dell'art. 10 del regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R le parole: «31 dicembre 2006», sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2007».

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'art. 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 4 dicembre 2006

MERCEDES BRESSO

06R0697

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 dicembre 2006, n. 14/R.

Rettifica del decreto del Presidente della giunta regionale 11 maggio 2006, n. 3/R (Regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari di competenza della Regione, delle aziende sanitarie, degli enti e agenzie regionali, degli enti vigilati dalla Regione).

(Pubblicato nel 2° suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 49 del 7 dicembre 2006)

(Omissis)

06R0698

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2006, n. 15/R.

Regolamento regionale recante «Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61).».

(Pubblicato nel suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 50 del 14 dicembre 2006)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 29-4852 del 11 dicembre 2006

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 (Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque), le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse ed il relativo procedimento di definizione.

2. Le presenti disposizioni non si applicano alle acque ad uso domestico e alle acque utilizzate per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) acquifero: formazione rocciosa permeabile in grado di immagazzinare e trasmettere un quantitativo idrico tale da rappresentare una risorsa d'importanza socio-economica ed ambientale;

b) approvvigionamento idrico di interesse regionale: opera od insieme contiguo di opere di approvvigionamento di acqua destinata al consumo umano da cui viene derivato un volume superiore a 5.000.000 metri cubi all'anno e le opere che, per la potenzialità e la qualità degli acquiferi interessati, presentano rilevanza strategica a scala regionale così come indicato dal Piano regionale di tutela delle acque;

c) area di ricarica: la superficie dalla quale proviene l'alimentazione al corpo idrico sotterraneo considerato; è costituita dall'area nella quale avviene l'infiltrazione diretta nelle acque sotterranee delle acque meteoriche o dall'area di contatto con i corpi idrici superficiali (laghi, corsi d'acqua naturali o artificiali) dai quali le acque sotterranee traggono alimentazione;

d) autorità concedente: l'organo della provincia competente al rilascio della concessione per l'uso di acqua pubblica ovvero l'organo della Regione competente al rilascio delle concessioni di derivazione di cui all'art. 89, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

e) autorità competente: l'autorità cui spetta il rilascio del provvedimento di definizione dell'area di salvaguardia;

f) autorità d'ambito: la forma di cooperazione tra comuni e province per l'organizzazione del servizio idrico integrato;

g) campo pozzi: un insieme di pozzi sufficientemente vicini per cui gli effetti di pompaggio sono potenzialmente tra loro interferenti in maniera significativa;

h) centri di pericolo: le attività, gli insediamenti e i manufatti in grado di costituire, direttamente o indirettamente, fattori certi o potenziali di degrado quali-quantitativo delle acque destinate al consumo umano;

i) corpo idrico sotterraneo o falda idrica: un volume distinto di acque sotterranee contenuto in uno o più acquiferi;

j) corpo idrico superficiale: un elemento distinto e significativo di acque superficiali quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, fiume o canale o parte di un torrente, fiume o canale;

k) fabbricati esistenti: fabbricati già realizzati, corso di realizzazione o per i quali sia già stato ottenuto l'apposito titolo edilizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

l) gestore: il gestore del servizio idrico integrato o il gestore dell'acquedotto di pubblico interesse al cui servizio è posta l'opera di captazione;

m) isocrona: linea che congiunge i punti di uguale tempo di arrivo delle particelle d'acqua ad un opera di captazione con un percorso attraverso il mezzo saturo, per una determinata condizione idrodinamica;

n) opere di captazione (o di presa): opera o complesso di opere occorrenti per il prelievo di acque da corpi idrici sotterranei o superficiali;

o) proponenti: l'autorità d'ambito, d'intesa con il comune nel cui territorio ricade l'opera di captazione e sentito il gestore del servizio idrico integrato, o il gestore dell'acquedotto di pubblico interesse d'intesa con il comune nel cui territorio ricade l'opera di captazione;

p) protezione dinamica: il sistema di monitoraggio delle acque in afflusso alle captazioni in grado di verificarne periodicamente i fondamentali parametri quantitativi e qualitativi e di consentire con sufficiente tempo di sicurezza la segnalazione di eventuali loro variazioni significative;

q) protezione statica: l'insieme dei divieti, dei vincoli e delle regolamentazioni che si applicano alle zone di tutela assoluta, di rispetto e di protezione finalizzati alla prevenzione del degrado quali-quantitativo delle acque in afflusso alle captazioni;

r) stabulazione di bestiame: la gestione di animali confinata in aree non dotate di manufatti per la raccolta e lo stoccaggio delle deiezioni;

s) vulnerabilità intrinseca: la suscettibilità dei sistemi acquiferi, nelle loro diverse parti e nelle diverse situazioni geometriche e idrodinamiche, ad ingerire e diffondere, anche mitigandone gli effetti, un inquinante fluido o idrovescolato, tale da produrre impatto sulla qualità dell'acqua sotterranea, nello spazio e nel tempo.

Art. 3.

Aree di salvaguardia

1. Le aree di salvaguardia, distinte in zona di tutela assoluta e zona di rispetto, sono individuate in base agli studi e ai criteri di cui all'allegato A e hanno la finalità di tutelare e conservare la qualità delle acque superficiali e sotterranee di cui all'art. 1 attraverso l'imposizione di vincoli e limitazioni d'uso del suolo, nonché mediante il controllo e la gestione del territorio.

2. Per le derivazioni da corpi idrici superficiali tali vincoli e limitazioni d'uso si applicano, per quanto possibile, in relazione all'ubicazione, alla tipologia dell'opera di captazione nonché al regime idraulico del corpo idrico stesso.

3. La scelta della localizzazione delle opere di captazione è operata privilegiando le zone che presentano il minor rischio di inquinamento e con caratteristiche idonee alla più efficace, efficiente ed economica gestione delle aree di salvaguardia, nonché perseguendo l'aggregazione delle opere stesse.

Art. 4.

Zona di tutela assoluta

1. La zona di tutela assoluta è la porzione di territorio più interna, immediatamente circostante l'opera di captazione, ed è adibita esclusivamente all'opera stessa ed alle collegate infrastrutture di servizio.

2. La zona di tutela assoluta è adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, salvo motivata deroga, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere.

3. L'accesso alla zona di tutela assoluta è consentito unicamente al personale autorizzato dal gestore ed alle autorità di controllo.

Art. 5.

Zona di rispetto

1. La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta ed è, di norma, distinta in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata.

2. Il dimensionamento e l'articolazione della zona di rispetto dipendono dalla tipologia dell'opera di captazione e dalla situazione di vulnerabilità intrinseca della risorsa captata e sono effettuati sulla base degli studi e dei criteri di cui all'allegato A.

3. Per i prelievi di acque sotterranee da acquiferi protetti, come definiti al punto 2.6 dell'allegato A, che presentano adeguate garanzie di sicurezza per la risorsa idrica in relazione alla tipologia dell'acquifero captato e alle modalità costruttive dell'opera di captazione, la zona di rispetto ristretta può essere definita in coincidenza con la zona di tutela assoluta, mentre la zona di rispetto allargata è dimensionata con l'isocrona centottanta giorni.

Art. 6.

Vincoli e limitazioni d'uso relativi alle zone di rispetto

1. Nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

a) la dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;

b) l'accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari;

c) lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni contenute nei piani di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui all'allegato B;

d) l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione;

e) gli scarichi di acque reflue anche se depurati, nonché la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;

f) le aree cimiteriali;

g) l'apertura di cave;

h) l'apertura di pozzi o la realizzazione di altre perforazioni del suolo, ad eccezione di quelli finalizzati all'estrazione delle acque di cui all'art. 1, comma 1, di quelli finalizzati alla variazione di tale estrazione, nonché di piezometri ovvero di pozzi o altri strumenti di monitoraggio necessari per il controllo e la tutela delle risorse idriche;

i) la gestione di rifiuti;

j) lo stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;

k) i centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;

l) i pozzi perdenti e le fosse Ihmoff o equivalenti sistemi di trattamento di acque reflue;

m) il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i centosettanta chilogrammi per ettaro di azoto presente negli affluenti, al netto delle perdite;

n) l'insediamento di attività industriali ed artigianali;

o) il cambiamento di destinazione d'uso degli insediamenti di cui al punto n) esistenti, salvo che il medesimo sia volto alla riduzione del livello di rischio.

2. Nella zona di rispetto ristretta sono comunque vietati:

a) la stabulazione di bestiame;

b) lo stoccaggio di affluenti zootecnici, concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari;

c) la realizzazione di fognature, pozzi neri a tenuta, impianti e strutture di depurazione di acque reflue, salvo che siano necessari per la messa in sicurezza di fabbricati non rilocalizzabili o per mitigare la situazione di rischio;

d) la realizzazione di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ad eccezione delle infrastrutture del servizio idrico integrato strettamente funzionali alla captazione idrica. Per i fabbricati esistenti alla data di presentazione della proposta di definizione delle aree di salvaguardia, regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, possono essere consentiti solo gli interventi edilizi di recupero conservativo che non comportino l'aumento delle unità immobiliari e gli interventi di adeguamento igienico-sanitario che non comportino nuovi allacciamenti fognari;

e) la realizzazione di opere viarie e ferroviarie, fatta eccezione per le piste ciclabili e la viabilità agro-silvo-pastorale, interpodereale e, ove non diversamente localizzabile, comunale;

f) la realizzazione di infrastrutture di servizio che possano interferire, qualitativamente o quantitativamente, in modo diretto o indiretto, con il corpo idrico captato.

3. All'interno della zona di rispetto allargata è consentita la realizzazione di fognature, impianti e strutture di depurazione di acque reflue diversi da quelli di cui al comma 1 lettera f), a condizione che siano adottate soluzioni tecniche in grado di evitare la diffusione nel suolo o nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite della rete fognaria. Le stesse soluzioni tecniche si applicano agli interventi di manutenzione straordinaria e ricostruzione delle reti fognarie esistenti.

4. All'interno della zona di rispetto allargata è consentita la realizzazione di nuove opere viarie o ferroviarie, a condizione che siano adottate soluzioni tecniche in grado di raccogliere ed allontanare le acque di dilavamento, nonché eventuali sostanze provenienti da sversamenti accidentali. Per le infrastrutture viarie e ferroviarie esistenti, in caso di modifiche del tracciato o ampliamento della superficie coinvolta, sono adottate le stesse soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture, fermo restando il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta.

5. All'interno della zona di rispetto allargata è consentita la realizzazione di nuovi insediamenti di edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione, di nuovi fabbricati a servizio di aziende agricole destinati esclusivamente al ricovero di scorte, prodotti, macchine e attrezzi, nonché di nuove infrastrutture di servizio, nel rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 4. I parcheggi interrati a servizio degli insediamenti di edilizia residenziale sono realizzati garantendo un franco di almeno un metro sul livello minimo di soggiacenza della falda.

6. Le soluzioni tecniche e gli interventi di messa in sicurezza previsti dai commi 3, 4 e 5 sono preventivamente comunicati all'autorità d'ambito e al dipartimento dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) competenti per territorio che, entro sessanta giorni, esprimono il proprio parere fornendo se del caso, puntuali prescrizioni cautelative connesse all'intervento. Decorso tale termine senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, i pareri si intendono espressi in senso favorevole.

7. Fermi restando i divieti di cui ai commi 1 e 2, all'interno della zona di rispetto le attività agricole sono esercitate secondo le previsioni dei Piani di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui all'allegato B, presentati alla provincia territorialmente competente in conformità agli eventuali vincoli e prescrizioni previsti nel provvedimento di definizione dell'area di salvaguardia, e alle norme tecniche per la fertilizzazione fosfo-potassica di cui all'allegato C.

8. Fatta eccezione per le aree cimiteriali, per le attività, gli insediamenti e i manufatti di cui al comma 1 esistenti alla data di presentazione della proposta di definizione delle aree di salvaguardia sono adottate, ove possibile, le misure per il loro allontanamento; in caso contrario deve essere garantita la loro messa in sicurezza. Per le aree cimiteriali esistenti è consentito procedere a nuove sepolture solo fuori terra e non sono comunque consentiti ulteriori ampliamenti nella zona di rispetto ristretta.

Art. 7.

Gestione delle aree di salvaguardia

1. Tenendo conto della situazione morfologica, idrogeologica, idrologica, idrochimica e pedologica della zona interessata nonché delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, il provvedimento di definizione delle aree di salvaguardia dispone i vincoli e le limitazioni d'uso necessari alla protezione della risorsa idrica derivata, nonché gli adempimenti a cura del gestore per la corretta gestione delle aree di salvaguardia.

2. In ragione della situazione di vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato e della valutazione dei centri di pericolo, nonché di considerazioni tecnico-economiche, il provvedimento di definizione delle aree di salvaguardia dispone l'attivazione e la gestione di un sistema di monitoraggio delle acque in afflusso alle captazioni, in grado di verificarne periodicamente i fondamentali parametri quantitativi e qualitativi e di consentire, con sufficiente tempo di sicurezza, la segnalazione di eventuali loro variazioni significative. Il monitoraggio prescritto costituisce parte integrante della rete di monitoraggio delle acque destinate al consumo umano di cui all'art. 58, comma 1 della legge regionale 26 aprile 2000 n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59). Il monitoraggio è obbligatorio per gli approvvigionamenti idrici di interesse regionale.

3. Ove non sia acquisita la proprietà delle aree di salvaguardia, il gestore e i proprietari o possessori delle aree medesime stipulano apposita convenzione, nella quale sono disciplinate le attività consentite e definiti i relativi oneri a cura del gestore nonché prevista, per le attività agricole vietate o limitate, la corresponsione di un indennizzo commisurato all'eventuale mancato reddito.

4. Il gestore è tenuto a comunicare la dismissione definitiva di un'opera di captazione o il cambiamento di destinazione dell'uso della risorsa all'autorità concedente, all'autorità competente ed ai comuni territorialmente interessati che adottano; ai sensi dell'art. 8, comma 4, il provvedimento di cessazione dei vincoli e delle limitazioni d'uso conseguenti.

Art. 8.

Definizione delle aree di salvaguardia delle opere di captazione nuove

1. La definizione delle aree di salvaguardia è condizione necessaria per il conseguimento della concessione di derivazione di acque di cui all'art. 1, comma 1.

2. La proposta di definizione delle aree di salvaguardia, previo espletamento da parte dell'autorità concedente della fase istruttoria preliminare in ordine all'ammissibilità della domanda di concessione e alla corretta ubicazione dell'opera di presa ai sensi degli articoli 10 e 17 del regolamento regionale 29 luglio 2003 n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica preferenziale e di riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica), è presentata all'autorità competente che, verificata la completezza e la conformità della documentazione alle indicazioni di cui all'allegato D, adotta il relativo provvedimento entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della proposta.

3. Il provvedimento di definizione delle aree di salvaguardia è inviato, oltre che ai proponenti, all'autorità concedente per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario per la tutela del punto di presa e, per conoscenza, alle strutture regionali competenti in materia di pianificazione e gestione urbanistica e di economia montana e foreste, nonché all'azienda sanitaria locale e al dipartimento dell'ARPA competenti per territorio.

4. Copia del provvedimento è altresì inviata alle province per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed ai comuni nel cui territorio ricadono le aree di salvaguardia affinché gli stessi provvedano a:

a) recepire nello strumento urbanistico generale, conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia;

b) emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la definizione delle aree di salvaguardia;

c) notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia i provvedimenti di definizione con i relativi vincoli.

Art. 9.

Programma di adeguamento delle captazioni esistenti

1. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, le autorità d'ambito adottano, su proposta dei gestori, un programma di adeguamento delle aree di salvaguardia delle captazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel quale sono indicate:

a) le aree già definite con apposito provvedimento e conformi alle disposizioni di cui al presente regolamento;

b) le opere di captazione in ordine alle quali proporre la definizione delle aree di salvaguardia in applicazione del presente regolamento;

c) le opere di captazione per le quali sia programmato l'abbandono nei cinque anni successivi all'adozione del programma stesso e relativo piano di dismissione, con priorità per i pozzi le cui aree di salvaguardia sono classificate in classe 1 ai sensi dell'allegato B.

Art. 10.

Attuazione del programma di adeguamento

1. Entro quattro anni dall'adozione del programma di adeguamento di cui all'art. 9, le autorità d'ambito, sentito il gestore, presentano all'autorità competente una proposta unitaria, anche articolata per aree omogenee, di definizione delle aree di salvaguardia relative alle opere di captazione di cui all'art. 9, comma 1, lettera b), corredata dalla documentazione prevista dall'allegato D.

2. L'autorità competente adotta, entro tre anni dalla data di ricevimento della proposta, il provvedimento di definizione delle aree di salvaguardia, comprensivo dei vincoli, delle limitazioni d'uso e delle prescrizioni necessarie alla corretta gestione delle predette aree.

3. Con riferimento alle prescrizioni per la tutela del punto di presa poste a carico del concessionario, il provvedimento di cui al comma 2 costituisce atto integrativo del disciplinare dei titoli che legittimano l'uso dell'acqua pubblica ed è trasmesso, oltre che ai proponenti, all'autorità concedente, alle strutture regionali competenti in materia di pianificazione e gestione urbanistica e di economia montana e foreste, nonché all'azienda sanitaria locale e al dipartimento dell'ARPA competenti per territorio.

4. Copia del provvedimento è altresì inviata ai comuni territorialmente interessati che, nell'ambito delle proprie competenze provvedono agli adempimenti di cui all'art. 8, comma 4.

5. Nelle more della presentazione della proposta di cui al comma 1, in casi particolari e per giustificati motivi d'urgenza, può essere comunque presentata all'autorità competente la proposta di definizione delle aree di salvaguardia delle opere di captazione esistenti, corredata dalla documentazione prevista dall'allegato D.

Art. 11.

Norme transitorie e finali

1. Sino all'attuazione del programma di cui all'art. 9, comma 1, sono fatte salve le delimitazioni delle aree di salvaguardia effettuate con specifico provvedimento dell'autorità competente.

2. Per le captazioni esistenti prive del provvedimento di definizione dell'autorità competente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, le aree di salvaguardia restano definite sulla base del criterio geometrico definito dalla normativa statale vigente. Fermi restando i vincoli e le limitazioni di cui alla predetta normativa statale, ai fini della tutela della risorsa idrica captata nelle predette aree non sono ammessi nuovi insediamenti ed usi del territorio che comportino un incremento dell'attuale condizione di vulnerabilità e rischio della risorsa stessa.

3. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento non trovano più applicazione le disposizioni di cui all'Allegato III della deliberazione della giunta regionale 26 aprile 1995, n. 102-45194 in materia di procedure e documentazione necessaria all'individuazione delle aree di tutela assoluta e di rispetto delle captazioni che forniscono acqua per il consumo umano.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 11 dicembre 2006.

(Omissis).

BRESSO

06R0721

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2006, n. 16/R.

Regolamento regionale recante: «Attuazione della legge regionale 7 agosto 2006, n. 31 (Disposizioni di principio per l'autorizzazione alla deroga delle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980)».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 1 del 4 gennaio 2007)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753;

Vista la legge regionale 7 agosto 2006, n. 31;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 64998 del 28 dicembre 2006;

EMANA

il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: «Attuazione della legge regionale 7 agosto 2006, n. 31 (disposizioni di principio per l'autorizzazione alla deroga delle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980).».

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento disciplina le condizioni e le modalità procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione all'interno della fascia di rispetto delle ferrovie in concessione ubicate sul territorio della Regione Piemonte, nel rispetto dei criteri generali e delle disposizioni attuative di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 31 (disposizioni di principio per l'autorizzazione alla deroga delle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980).

Art. 2.

Attivazione procedura ed istanza

1. I soggetti legittimati ad ottenere il rilascio di provvedimenti urbanistico-edilizi, secondo quanto prescritto dalla vigente normativa, richiedono il parere al comune sul cui territorio insiste l'intervento e presentano domanda di autorizzazione alla riduzione delle distanze legali, indirizzata alla Regione Piemonte direzione trasporti - settore viabilità ed impianti fissi, per il tramite della società concessionaria della ferrovia in questione (allegato A), corredata del parere del comune.

2. L'istanza indirizzata alla Regione Piemonte direzione trasporti, è presentata in quadruplica copia, di cui una conforme a quanto prescritto dalle vigenti leggi in materia di imposta di bollo, e contiene:

a) le generalità del richiedente; nel caso di soggetto collettivo (società, ente, condominio ecc.) sono indicate le generalità della persona fisica che rappresenta il soggetto collettivo che è legittimato a presentare la domanda in base allo statuto o ad uno specifico atto deliberativo da indicare nella domanda stessa;

b) la dichiarazione di possesso di titolo idoneo, ad eseguire l'intervento oggetto di richiesta;

c) le generalità del progettista con indicazione dell'ordine professionale o collegio di appartenenza ed il numero di iscrizione;

d) l'ubicazione e gli estremi catastali dell'intervento con la specificazione della zona urbanistica in cui ricade l'intervento, nonché l'elenco di tutti i vincoli presenti o la dichiarazione di non presenza di vincoli;

e) il recapito telefonico e l'indirizzo del richiedente o del referente per le comunicazioni inerenti la pratica.

3. La domanda e gli atti allegati, hanno valore di autocertificazione ai sensi della vigente normativa in materia, rispetto a quanto dichiarato negli stessi.

4. La Regione Piemonte direzione trasporti, ricevuta l'istanza da parte della società concessionaria, comprensiva del parere del comune e di quello della società stessa, dà comunicazione di avvio del procedimento al richiedente.

5. Nel caso in cui il comune o la società concessionaria esprimono parere negativo sull'intervento oggetto di riduzione di distanza legale, l'istanza non viene accolta e la Regione Piemonte direzione trasporti, ne dà comunicazione al richiedente.

Art. 3.

Documentazione tecnico-amministrativa

1. L'istanza di cui all'art. 2 (allegato A), è corredata dalla seguente documentazione tecnico-amministrativa:

a) dichiarazione del richiedente in triplice copia controfirmata dal progettista (allegato B), attestante:

1) la progettazione delle opere e la loro realizzazione eseguite in modo da evitare alla proprietà danni e disagi che potrebbero verificarsi per effetto delle vibrazioni causate dal transito dei treni;

2) la consapevolezza che l'intervento ricade nella fascia territoriale di pertinenza dell'infrastruttura ferroviaria istituita dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n. 459 (regolamento recante norme di esecuzione dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario) e l'impegno a mettere in atto a propria cura e spese tutti gli accorgimenti tecnici necessari per garantire il rispetto dei valori limite di rumorosità previsti dal medesimo decreto;

3) la consapevolezza di esporsi, data la vicinanza delle opere richieste alla rotaia e la persistenza della linea ferroviaria, ai disagi che potrebbero derivare in via diretta e indiretta da inquinamento acustico, elettromagnetico, visivo ed atmosferico e di rinunciare a qualsiasi futura pretesa per indennizzi di sorta da parte del gestore dell'infrastruttura ferroviaria o del proprietario, per danni causati o temuti a cose e persone, riconducibili anche indirettamente alle attività che caratterizzano l'esercizio ferroviario, attuale o di futura istituzione, anche a seguito di interventi di ampliamento o modifica degli impianti e dell'esercizio ferroviario;

4) la consapevolezza che l'autorizzazione richiesta, di cui all'art. 1, riguarda esclusivamente le competenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) e non entra nel merito di ogni altra autorizzazione, assenso, nulla osta necessari al progetto;

b) relazione tecnico-descrittiva dell'intervento, con particolare riferimento alle misure adottate per il rispetto dei valori limite di rumorosità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1998;

c) documentazione fotografica dello stato di fatto con l'individuazione planimetrica delle viste;

d) estratto di mappa catastale con l'indicazione dell'intervento;

e) estratto del piano regolatore generale comunale e relative norme di attuazione, con indicazione dell'intervento, nonché parere tecnico comunale sull'intervento in oggetto;

f) rilievo dello stato di fatto, in caso di ampliamenti, ristrutturazioni o interventi su manufatti esistenti;

g) tavole di progetto comprensive di piante, sezioni e prospetti dell'intervento, con evidenziata la linea ferroviaria interessata e le quote dei manufatti in progetto rispetto alla più vicina rotaia, compreso eventuali balconi, gronde, aggetti, parti seminterrate ecc. Le distanze da riportare sulle tavole sono misurate in proiezione orizzontale e perpendicolarmente all'asse del più vicino binario e dal bordo dello sterzo o del rilevato;

h) planimetria e sezione, in scala adeguata e opportunamente quotata, comprendente almeno tutta la fascia soggetta a vincolo ferroviario (evidenziata), con l'illustrazione della viabilità esistente da entrambi i lati della ferrovia (opportunamente quotata), ed i percorsi utilizzabili sia dai mezzi di manutenzione della ferrovia, che dai mezzi di soccorso e da eventuali autogru utilizzate per la rimozione o lo spostamento del materiale rotabile ferroviario sviato. Devono essere riportati tutti i manufatti esistenti con l'indicazione delle distanze dai binari e le relative altezze e distacchi;

i) studio sulle emissioni sonore, di polveri, sui campi elettromagnetici e sulle vibrazioni indotte, con dimostrazione della validità degli interventi di mitigazione proposti;

l) studio dell'equilibrio delle scarpate nel caso l'intervento in oggetto possa pregiudicarne la stabilità;

m) relazione sugli interventi messi in atto per il corretto smaltimento delle acque di superficie;

n) sintesi dei dati tecnici (allegato C).

2. La documentazione tecnica di cui al comma 1, eccetto quanto individuato alla lettera a), è presentata in quattro copie firmate dal committente e firmate e timbrate dal progettista.

Art. 4.

Parere della società concessionaria

1. La società concessionaria della ferrovia, esaminata la domanda, esprime, come prescritto dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980, il proprio parere tecnico con riferimento alla sicurezza e regolarità di esercizio ferroviario ed alla possibilità di eseguire, qualora necessario, interventi di soccorso, e lo invia, assieme alle copie degli elaborati, tecnico-amministrativi dell'istanza e delle dichiarazioni, alla struttura regionale competente.

2. Il parere è corredato dallo stralcio planimetrico quotato della zona interessata dall'intervento, comprensiva di tutti gli impianti ferroviari esistenti, e, per i tratti di linea a semplice binario, individua la fascia interessata dall'eventuale raddoppio della linea.

3. La società concessionaria della ferrovia dichiara che l'intervento oggetto di richiesta di autorizzazione in deroga risulta compatibile con l'eventuale raddoppio o potenziamento della linea, con interventi relativi alla soppressione di passaggi a livello e con la possibilità di apportare migliorie in genere all'infrastruttura ferroviaria ed ai suoi annessi.

Art. 5.

*Nulla osta ai fini della sicurezza
parere del comune e rilascio autorizzazione*

1. Il rilascio dell'autorizzazione da parte della struttura regionale competente, è subordinato al nulla osta, ai fini della sicurezza dell'esercizio del trasporto, rilasciato dal competente Ministero, su richiesta della Regione Piemonte direzione trasporti, ed al parere del comune o dei comuni sul cui territorio insiste l'intervento.

2. Il termine per il rilascio dell'autorizzazione è fissato in centotanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza da parte della struttura regionale competente.

3. Due copie della documentazione presentata per il rilascio dell'autorizzazione sono restituite alla società concessionaria, unitamente al provvedimento autorizzativo.

4. Copia del provvedimento autorizzativo è trasmessa al comune interessato dall'intervento ed al competente Ministero che ha rilasciato il nulla osta.

5. È a carico della società concessionaria la trasmissione degli atti al richiedente.

6. Il provvedimento di autorizzazione di cui all'art. 2 della legge regionale n. 31/2006, indica i termini di inizio e fine lavori e le eventuali proroghe.

Art. 6.

Documentazione integrativa

1. Nel caso di documentazione incompleta o giudicata insufficiente dalla struttura regionale competente, l'iter istruttorio della pratica è sospeso con possibilità di richiedere integrazioni tramite la società concessionaria.

Art. 7.

Sopralluogo di visita

1. Nel corso dell'istruttoria, è facoltà dei funzionari della struttura regionale competente, procedere alla visita di sopralluogo per l'accertamento della consistenza dei luoghi.

2. È facoltà della struttura regionale competente effettuare la visita di sopralluogo congiuntamente alla società concessionaria ed al competente Ministero titolare del rilascio del nulla osta.

3. Qualora si acceda a proprietà private non liberamente accessibili, durante la visita è richiesta la presenza della proprietà o di un suo rappresentante.

4. Al termine del sopralluogo è redatto apposito verbale.

Art. 8.

*Autorizzazione per costruzioni in deroga all'art. 49
del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980*

1. Il rilascio dell'autorizzazione in deroga per la realizzazione di nuove costruzioni o ricostruzioni di manufatti esistenti, è soggetta al rispetto delle seguenti condizioni:

a) presenza, su uno dei due lati della ferrovia, di una strada pubblica corrente in fregio alla sede ferroviaria sempre accessibile per il libero transito e la manovra dei mezzi di soccorso (vigili del fuoco, ambulanze) e delle macchine operatrici per l'eventuale spostamento o rimozione del materiale rotabile eventualmente sviato, nonché dai mezzi di manutenzione della ferrovia; la distanza minima dei nuovi manufatti deve essere 20 m dal bordo della massicciata, ovvero dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato;

b) nel caso in cui non esista una strada in fregio alla sede ferroviaria, si deve garantire l'accessibilità dei mezzi di soccorso e delle macchine operatrici alla sede ferroviaria, lasciando, da entrambi i lati della ferrovia, una fascia di terreno libera da manufatti, avente larghezza non inferiore a 26 m in proiezione orizzontale, misurati dal bordo della massicciata, ovvero dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato e lunghezza non inferiore alla larghezza, raggiungibile agevolmente dalla normale viabilità;

c) il manufatto oggetto di riduzione di distanze legali, compresi tutti i suoi aggetti (cornicioni, balconi, ecc.) e comprese le parti interrato, deve essere compreso tra il piano inclinato di 45 gradi passante per la più vicina rotaia ed il piano del terreno;

d) le distanze ridotte non devono costituire ostacolo alcuno al naturale deflusso delle acque né provocare alterazioni della falda che determinino interferenze con la stabilità della piattaforma ferroviaria o delle opere d'arte;

e) le costruzioni ed i manufatti non devono essere tali da compromettere la stabilità della sede ferroviaria e delle opere annesse, rimanendo da esse indipendenti dal punto di vista statico e funzionale. Si devono prevedere accorgimenti per impedire eventuali effetti indotti. Le opere della sede ferroviaria devono poter essere demolite, modificate o ricostruite, in tutto o in parte, senza soggezioni, vincoli e limitazioni di sorta;

f) nei tratti di linea a mezza costa, deve essere garantita la stabilità globale delle scarpate.

2. Il rilascio dell'autorizzazione in deroga per l'ampliamento di manufatti esistenti è soggetta al rispetto delle seguenti condizioni:

a) il manufatto oggetto di riduzione di distanze legali, compresi gli ampliamenti e tutti i suoi aggetti (cornicioni, balconi, ecc.) e comprese le parti interrato, deve essere compreso tra il piano inclinato di 45 gradi passante per la più vicina rotaia ed il piano del terreno;

b) l'ampliamento deve rispettare i criteri stabiliti per le nuove costruzioni, indicate nel comma 1 e non ridurre la possibilità di accesso al sedime ferroviario.

3. Il rilascio dell'autorizzazione in deroga per la ristrutturazione di manufatti esistenti è subordinato al mantenimento dello stato di fatto sul territorio circostante e non deve determinare nuovi vincoli di subordinazione nei confronti della ferrovia.

4. Qualora la ferrovia sia completamente interrata, il rilascio dell'autorizzazione in deroga è concessa previa verifica che il ribaltamento del manufatto sia esterno alla galleria ferroviaria, comprensiva degli spessori delle strutture.

5. Nel caso in cui nel tratto in esame la ferrovia sia costituita da un unico binario, le misure indicate in precedenza si riferiscono all'infrastruttura comprensiva del potenziamento, come risulta dallo stralcio planimetrico che la società concessionaria deve allegare al proprio parere.

6. Nell'esprimere il proprio parere, la società concessionaria tiene conto della possibilità di soppressione dei passaggi a livello o attraverso il raggruppamento di più passaggi a livello o attraverso la realizzazione di opere sostitutive.

7. Qualora la giunta regionale si avvalga della facoltà di cui all'art. 4, comma 2 della legge regionale n. 31/2006, l'ampliamento di manufatti esistenti è subordinato all'ottenimento, in sede di conferenza di servizi, come prevista all'art. 2, comma 4 della medesima legge, di tutte le autorizzazioni necessarie ivi compreso il parere dei Vigili del fuoco e dell'ASL competenti per territorio. La conferenza di servizi, valutati i criteri generali di cui all'art. 3 della legge regionale n. 31/2006, assume la determinazione conclusiva, cui si riferisce il provvedimento finale della Regione Piemonte direzione trasporti.

Art. 9.

Atti e provvedimenti successivi all'autorizzazione

1. Durante l'esecuzione dei lavori la società concessionaria ha l'onere della vigilanza sulla sede ferroviaria e sugli impianti; eventuali danni o pregiudizi, diretti o indiretti, derivanti in conseguenza alla costruzione a distanza ravvicinata, alla sede o agli impianti medesimi, sono immediatamente riparati o rimossi a cura della società concessionaria a spese del proprietario dell'edificio o manufatto o degli aventi causa.

2. In presenza di danni e pregiudizi di particolare rilevanza per i quali non sia applicabile il comma 1, il provvedimento autorizzativo può essere revocato, anche su richiesta della società concessionaria, con provvedimento della struttura regionale competente.

2. La società concessionaria può richiedere al proprietario o agli aventi causa, anche su invito della Regione Piemonte direzione trasporti, adeguamenti alle misure di protezione e sicurezza derivanti da provvedimenti normativi che dovessero entrare in vigore anche successivamente al presente atto.

3. In caso di opere o lavori eseguiti in difformità alla autorizzazione rilasciata, la struttura regionale competente, dispone la revoca dell'autorizzazione, dandone comunicazione al sindaco del comune in cui ricadono gli interventi.

4. Il richiedente, anche tramite il direttore dei lavori delle opere oggetto di autorizzazione di deroga alle distanze legali, comunica alla struttura regionale competente, l'ultimazione dei lavori dichiarando la conformità degli stessi al progetto autorizzato.

Art. 10.

A b r o g a z i o n i

1. Il regolamento regionale 14 febbraio 2005, n. 2/R, è abrogato. Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 28 dicembre 2006.

BRESSO

(Omissis)

07R0073

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 2007, n. 1.

Sperimentazione di nuove procedure per la formazione e l'approvazione delle varianti strutturali ai piani regolatori generali. Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo).

(Pubblicata nel 2° suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 5 del 5 febbraio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto ed ambito di applicazione

1. La presente legge, in attuazione dei principi di sussidiarietà, concertazione e copianificazione, disciplina le procedure di formazione ed approvazione delle varianti strutturali ai piani regolatori generali di cui al comma 2.

2. La presente legge si applica alle varianti strutturali ai piani regolatori generali di cui all'art. 17, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) adottate dopo l'entrata in vigore della presente legge e che non hanno caratteristiche di nuovi piani o di varianti generali.

3. Le varianti strutturali di cui al comma 2 sono quelle che non riguardano l'intero territorio comunale o che non modificano l'intero impianto strutturale del piano regolatore, urbanistico o normativo, o quelle di esclusivo adeguamento al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po, di seguito denominato PAI, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 maggio 2001 o quelle direttamente conseguenti all'attuazione del PAI.

4. Alle varianti strutturali di cui al comma 2 non si applicano l'art. 85, quinto comma e l'art. 40, sesto e settimo commi, della legge regionale n. 56/1977.

5. Le varianti strutturali ai piani regolatori generali adottate prima dell'entrata in vigore della presente legge e che non hanno caratteristiche di nuovi piani o di varianti generali sono approvate con le procedure e le modalità previste dal titolo III della legge regionale n. 56/1977.

Art. 2.

Inserimento del titolo IV-bis nella legge regionale n. 56/1977

1. Dopo l'art. 31 della legge regionale n. 56/1977, è inserito il seguente titolo:

«Titolo IV-bis.

Nuove procedure per la pianificazione comunale

Art. 31-bis. (Conferenza di pianificazione). — 1. Il sindaco convoca una conferenza di pianificazione per la formazione della variante strutturale al piano regolatore generale.

2. La conferenza di pianificazione è composta dal comune, dalla provincia competente per territorio e dalla Regione, che si esprimono, con diritto di voto, per le proprie competenze. La comunità montana, ove presente, è invitata, senza diritto di voto, alla conferenza di pianificazione. La comunità montana partecipa, con diritto di voto, alla conferenza di pianificazione nel solo caso in cui la variante strutturale riguardi un piano regolatore intercomunale di comunità montana approvato ai sensi dell'art. 16.

3. Il sindaco o suo delegato presiede la conferenza di pianificazione e, ai fini dell'art. 31-ter, comma 6, può invitare, senza diritto di voto, amministrazioni o enti pubblici o erogatori di servizi pubblici competenti, a qualunque titolo, ad intervenire sul territorio per realizzare infrastrutture o tutelare vincoli.

4. Responsabile della conferenza di pianificazione è il legale rappresentante del comune o suo delegato.

5. Ferma restando la competenza dei rispettivi organi collegiali ad esprimere il parere richiesto, ogni ente è rappresentato in conferenza di pianificazione da un solo partecipante.

6. Qualora il parere di un ente comprenda più discipline o competenze, è onere del suo rappresentante raccogliere all'interno del proprio ente, anche con conferenze di servizio, i pareri necessari e ricondurli ad unitarietà nell'ambito della conferenza di pianificazione.

7. Il parere espresso dalla conferenza di pianificazione è positivo se condiviso dalla maggioranza dei partecipanti aventi diritto di voto.

8. Sono vincolanti, ancorché minoritari all'interno della conferenza di pianificazione, i pareri espressi dalla Regione, con deliberazione della giunta regionale e riferiti ad atti formalizzati, a tutela di rilevanti interessi pubblici in materia di paesaggio, ambiente, beni culturali, pericolosità e rischio geologico, aree di elevata fertilità, infrastrutture o, comunque, per assicurare il coordinamento di politiche territoriali o garantire la fattibilità di politiche comunitarie, nazionali e regionali, nonché per violazione della presente legge.

9. Il funzionamento della conferenza di pianificazione è disciplinato da apposito regolamento approvato dalla giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare.

10. Il comune può richiedere, alla comunità montana o alla provincia competenti o alla Regione, l'assistenza tecnica all'organizzazione ed allo svolgimento della conferenza di pianificazione.

11. Per quanto non disposto dalla presente legge o dal regolamento di cui al comma 9, valgono le disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Art. 31-ter. (*Procedure di formazione ed approvazione delle varianti strutturali al piano regolatore generale*). — 1. La disposizione si applica alle varianti strutturali ai piani regolatori generali di cui all'art. 17, comma 4, che non hanno caratteristiche di nuovi piani o di varianti generali. Sono tali le varianti strutturali che non riguardano l'intero territorio comunale o che non modificano l'intero impianto strutturale del piano, urbanistico o normativo, o di esclusivo adeguamento al piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po, di seguito denominato PAI, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 maggio 2001 o quelle dirette conseguenti all'attuazione del PAI.

2. Il consiglio comunale approva un documento programmatico che esplicita le finalità e gli oggetti generali della variante strutturale.

3. Il documento programmatico indica se il comune intende aggiornare e modificare il quadro dei dissesti contenuto nel PAI.

4. Il documento programmatico è reso pubblico dal comune nei modi che ritiene più efficaci per assicurare l'attuazione dell'art. 1, primo comma, numero 8). Chiunque può presentare osservazioni e proposte con le modalità e i tempi, che non possono essere inferiori a quindici giorni, indicati nel documento programmatico.

5. Il sindaco o suo delegato, contestualmente alla pubblicazione del documento programmatico, convoca la conferenza di pianificazione, nella quale la Regione, la provincia e la comunità montana, nel caso in cui la variante strutturale riguardi un piano regolatore intercomunale di comunità montana approvato ai sensi dell'art. 16, visto il documento programmatico, entro trenta giorni dalla prima riunione della conferenza, possono formulare rilievi e proposte. Decorso inutilmente il termine, salvo che sia prorogato con decisione unanime dei partecipanti aventi diritto di voto, la procedura di formazione ed approvazione della variante strutturale prosegue.

6. Il sindaco o suo delegato può invitare alla conferenza di pianificazione di cui al comma 5 la comunità collinare, i comuni confinanti, l'ente gestore di eventuali aree protette, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), le amministrazioni statali preposte alla tutela di vincoli presenti nel territorio comunale e qualunque altro soggetto ritenga necessario al fine di verificare la compatibilità della variante con il complesso degli interessi pubblici e dei progetti di cui tali amministrazioni sono portatrici.

7. Sulla base degli elementi acquisiti, il comune elabora il progetto preliminare della variante strutturale al piano regolatore generale e lo adotta.

8. Il progetto preliminare comprende lo schema della relazione illustrativa, gli allegati tecnici, le tavole di piano e le norme di attuazione di cui all'art. 14, primo comma, numeri 1), 2), 3) lettere a) e b), e 4), la relazione di compatibilità delle aree oggetto di nuova previsione o di trasformazione con la classificazione acustica predisposta ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico), nonché la rappresentazione su scala 1:2.000 delle parti interessate dalla variante. Nella relazione che accompagna il progetto preliminare sono rappresentate in sintesi le osservazioni presentate sul documento programmatico e le conseguenti determinazioni del comune.

9. Le analisi e gli elaborati di carattere geologico a corredo del piano regolatore generale, richiesti al punto 4 della circolare del Presidente della giunta regionale n. 7/LAP dell'8 maggio 1996, inclusa la carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica, devono essere favorevolmente valutate in linea tecnica dall'ARPA prima dell'adozione del progetto preliminare. A tal fine il comune invia i documenti richiesti dalla circolare n. 7/LAP del 1996 all'ARPA, che si esprime sugli stessi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla richiesta. Decorso il termine senza che l'ARPA si sia espressa, il comune procede all'adozione del progetto preliminare sulla base delle analisi e degli elaborati predisposti e sottoscritti dal geologo incaricato.

10. Il progetto preliminare è depositato presso la segreteria del comune; è pubblicato per estratto all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione. Nei successivi trenta giorni chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse.

11. Il sindaco, dopo che il consiglio comunale ha contraddetto alle osservazioni presentate, motivandone l'accoglimento o il rigetto, riconvoca la conferenza di pianificazione con la Regione, la provincia e la comunità montana, nel caso in cui la variante strutturale riguardi un piano regolatore intercomunale di comunità montana approvato ai sensi dell'art. 16. La conferenza di pianificazione, entro novanta giorni dalla prima riunione della nuova convocazione, esprime parere e formula eventuali osservazioni. Decorso inutilmente il termine, salvo che sia prorogato con decisione unanime dei partecipanti aventi diritto di voto, la procedura di approvazione della variante strutturale prosegue.

12. Il consiglio comunale approva la variante strutturale al piano regolatore generale tenendo conto delle osservazioni accolte in seguito alla pubblicazione e dando atto di aver accettato integralmente parere e osservazioni formulate dalla conferenza di pianificazione.

13. Il consiglio comunale, se non intende accettare integralmente il parere della conferenza di pianificazione, può, dandone adeguata motivazione, riproporre le parti da cui intende discostarsi alla conferenza di pianificazione che, riconvocata dal sindaco, entro trenta giorni dalla prima riunione, esprime un definitivo parere di compatibilità con la pianificazione e programmazione sovralocale.

14. Il consiglio comunale approva la variante strutturale al piano regolatore generale adeguandosi al parere di compatibilità di cui al comma 13.

15. La variante strutturale entra in vigore con la pubblicazione, a cura del comune, della deliberazione di approvazione, per estratto, nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte ed è esposta in pubblica e continua visione nella sede del comune interessato».

Art. 3.

Modifica all'art. 8 della legge regionale n. 56/1977

1. Il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 56/1977, è sostituito dal seguente:

«2. Dalla data di adozione dei piani territoriali si applicano le misure di salvaguardia di cui all'art. 58 esclusivamente alle norme specificatamente individuate, a pena di inefficacia delle stesse, dalla giunta regionale, dal consiglio provinciale o dal consiglio metropolitano nell'atto di adozione.».

Art. 4.

Modifica all'art. 17 della legge regionale n. 56/1977

1. All'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 17 della legge regionale n. 56/1977, dopo le parole: «è trasmessa alla provincia e alla Regione», sono inserite le seguenti: «entro dieci giorni dalla sua adozione.».

2. Dopo il comma 10 dell'art. 17 della legge regionale n. 56/1977, è aggiunto il seguente:

«10-bis. Qualora la variante parziale sia stata approvata con procedura non coerente con i suoi contenuti, chiunque vi abbia interesse può presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione, motivato ricorso al Presidente della giunta regionale, agli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi).».

Art. 5.

Clausola valutativa

1. La giunta regionale rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di funzionalità della copianificazione. A tal fine la giunta regionale presenta annualmente alla Commissione consiliare competente una relazione che contenga risposte documentate ai seguenti quesiti:

a) in che misura la conferenza di pianificazione ha inciso sui termini di formazione ed approvazione delle varianti strutturali ai piani regolatori generali;

b) quali pareri vincolanti sono stati espressi dalla Regione ai sensi dell'art. 31-bis, comma 8, della legge regionale n. 56/1977, inserito dall'art. 2 della presente legge;

c) quali eventuali criticità sono state riscontrate nello svolgimento della conferenza di pianificazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 26 gennaio 2007

MERCEDES BRESSO

07R0157

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 2006, n. 25.

Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 49 del 6 dicembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. Al fine di garantire a tutti i cittadini un adeguato servizio bibliotecario, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in attuazione dei principi stabiliti dagli articoli 9 e 117 della Costituzione e dallo statuto speciale di autonomia, valorizza i patrimoni delle biblioteche appartenenti a enti pubblici o a soggetti privati aperte al pubblico e promuove lo sviluppo di una rete bibliotecaria regionale aperta alla cooperazione nazionale e internazionale.

2. Ferme restando le competenze attribuite con il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 (adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), la Regione esercita le funzioni di tutela di cui all'art. 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche, nonché quelle sui beni e le raccolte librerie antiche, rare e di pregio.

3. La Regione valorizza il patrimonio archivistico, cooperando con lo Stato per la sua tutela.

TITOLO II

BIBLIOTECHE

Capo I

RETE BIBLIOTECARIA REGIONALE E SISTEMI BIBLIOTECARI

Art. 2.

Rete bibliotecaria regionale

1. La rete bibliotecaria regionale provvede all'integrazione dei sistemi informativi e a realizzare l'omogeneità dei criteri nella valorizzazione e fruizione del patrimonio librario e documentale.

2. La rete bibliotecaria regionale si realizza attraverso la cooperazione tra sistemi bibliotecari e biblioteche d'interesse regionale.

Art. 3.

Sistema bibliotecario

1. Il sistema bibliotecario realizza il livello primario di cooperazione bibliotecaria e costituisce il fondamento della rete bibliotecaria regionale.

2. Il sistema bibliotecario si realizza mediante stipula di convenzioni tra la biblioteca centro sistema e le biblioteche di ente locale o di enti locali organizzati secondo le forme previste dalla legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali del Friuli-Venezia Giulia), nonché le biblioteche d'interesse regionale.

3. Previa convenzione con la biblioteca centro sistema possono altresì aderire al sistema bibliotecario le biblioteche che rientrino nelle seguenti tipologie:

- a) le biblioteche gestite dalle scuole, università e altri enti pubblici;
- b) le biblioteche appartenenti a privati, ad associazioni professionali, a istituti culturali, educativi e di ricerca, aperte al pubblico;
- c) le mediateche e le videoteche aperte al pubblico.

4. La biblioteca di ente locale non può far parte di più sistemi bibliotecari.

Art. 4.

Coordinamento nel sistema bibliotecario

1. I sistemi bibliotecari realizzano servizi coordinati basati sull'ottimizzazione delle risorse economiche, su politiche di acquisto comuni o coordinate, sulla condivisione di strumenti e di risorse umane, sull'armonizzazione e sulla promozione delle attività di valorizzazione del patrimonio librario e documentale, tenendo conto delle finalità di cui all'art. 7, comma 2.

2. Le biblioteche facenti parte del sistema bibliotecario cooperano al fine di implementare il catalogo collettivo e di sviluppare politiche culturali comuni. A tal fine trasmettono al sistema bibliotecario di riferimento i dati della propria attività per il rilevamento statistico regionale di cui all'art. 13, comma 1, lettere b) e c).

3. Le biblioteche di cui all'art. 3, comma 3, svolgono la propria attività tenendo conto delle finalità di cui all'art. 7, comma 2.

4. L'ente gestore della biblioteca centro sistema ripartisce tra le biblioteche facenti parte del sistema bibliotecario i finanziamenti ricevuti dalla Regione ai sensi dell'art. 14.

5. I sistemi bibliotecari possono prevedere un servizio bibliobus o altre forme di estensione del servizio bibliotecario per rendere la propria attività capillare sul territorio.

Art. 5.

Istituzione del sistema bibliotecario

1. La Regione favorisce l'istituzione dei sistemi bibliotecari.

2. L'amministrazione regionale, tenendo conto delle proposte avanzate dagli enti locali interessati e sentita la conferenza dei sistemi bibliotecari, individua le biblioteche centro sistema.

3. L'amministrazione regionale, sentita la conferenza dei sistemi bibliotecari:

- a) individua i requisiti del sistema e della biblioteca centro sistema;
- b) definisce gli standard obiettivo dinamici di cui all'art. 14;
- c) predispose lo schema di regolamento per il funzionamento del sistema bibliotecario, tenendo conto degli assetti già esistenti;
- d) formula le linee guida per la ripartizione dei finanziamenti tra la biblioteca centro sistema e i soggetti aderenti al sistema bibliotecario;
- e) predispose la convenzione tipo tra la biblioteca centro sistema e le biblioteche che intendono aderire al sistema bibliotecario.

Art. 6.

Conferenza dei sistemi bibliotecari

1. La conferenza dei sistemi bibliotecari, istituita presso la direzione centrale competente in materia di cultura, svolge funzioni propositive, consultive e di controllo.

2. La conferenza dei sistemi bibliotecari ha i seguenti compiti:

- a) indicare ogni anno gli indirizzi per la redazione del piano annuale e triennale di cui all'art. 13, comma 1, lettera a);
- b) fornire i pareri e formulare proposte alla Regione in relazione alle determinazioni di cui agli articoli 5 e 11;
- c) verificare lo stato di attuazione della presente legge.

3. La conferenza è presieduta dall'assessore regionale competente in materia di cultura, o suo delegato, ed è composta da:

- a) un dirigente preposto al servizio regionale competente in materia di biblioteche;
- b) un responsabile tecnico per ogni sistema bibliotecario designato dalla biblioteca centro sistema;
- c) un responsabile tecnico designato dal Sistema bibliotecario di ateneo dell'Università degli studi di Trieste;
- d) un responsabile tecnico designato dal Sistema bibliotecario di ateneo dell'Università degli studi di Udine;
- e) il soprintendente archivistico per il Friuli-Venezia Giulia, previo accordo con il Ministero competente;
- f) un rappresentante designato dalla Societât Filologjiche Furlane - Società Filologica Friulana;
- g) un rappresentante designato dalla Narodna in Študijska Knjižnica - biblioteca nazionale Slovena e degli studi di Trieste;
- h) un rappresentante designato dalla sezione regionale dell'associazione italiana biblioteche;
- i) un rappresentante designato dalle biblioteche ecclesiastiche operanti nel Friuli-Venezia Giulia;
- j) un rappresentante designato dalla sezione regionale dell'associazione videoteche e mediateche italiane;
- k) un rappresentante designato dalle biblioteche private aperte al pubblico;
- l) un rappresentante designato dall'UPI;
- m) un rappresentante designato dall'ANCI.

4. La conferenza è costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, assunta su proposta dell'assessore regionale competente in materia di cultura, che ne determina le modalità di funzionamento. La conferenza resta in carica per tre anni ed è convocata almeno due volte all'anno. La conferenza è convocata anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

5. Le funzioni di segreteria della conferenza sono svolte da un dipendente della direzione centrale competente in materia di cultura. Ai componenti esterni alla conferenza si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'amministrazione regionale), e successive modifiche.

Capo II

BIBLIOTECA PUBBLICA DI ENTE LOCALE

Art. 7.

Biblioteca pubblica di ente locale. Finalità

1. La biblioteca pubblica di ente locale rappresenta l'elemento essenziale della rete culturale, educativa e informativa della società e svolge un servizio culturale primario della comunità locale che, nel rispetto delle esigenze degli utenti, favorisce la conoscenza della identità territoriale della propria comunità in una prospettiva multiculturale.

2. La biblioteca pubblica di ente locale svolge i propri compiti ed eroga i propri servizi tenendo conto delle seguenti finalità:

- a) diffusione del libro e della lettura, promozione della cultura e della conoscenza, con particolare attenzione al patrimonio linguistico italiano, friulano, sloveno e tedesco, nonché dello sviluppo della cultura europea;
- b) promozione dell'autoformazione e sostegno dell'aggiornamento formativo, anche in collaborazione con il sistema scolastico, universitario e formativo, nonché con le istituzioni e le associazioni culturali operanti nel territorio;
- c) sviluppo della cultura democratica e di pace, garantendo uguaglianza di accesso alle conoscenze e alle opinioni, indipendentemente dalla razza, nazionalità, religione, cultura, idea politica, età, limiti di apprendimento, sesso o orientamento sessuale degli utenti;
- d) rafforzamento dell'identità culturale delle comunità locali, nella sua dimensione plurale, dinamica e multiculturale, integrando le tendenze alla globalizzazione;
- e) inclusione sociale, attraverso l'uso diffuso dei mezzi di informazione e di comunicazione, favorendo l'utilizzo delle nuove tecnologie della comunicazione;
- f) integrazione delle categorie svantaggiate e dei disabili attraverso l'eliminazione degli ostacoli che si frappongono alla fruizione dei servizi bibliotecari.

Art. 8.

Compiti della biblioteca pubblica di ente locale

1. La biblioteca pubblica di ente locale conserva e valorizza i beni librari e documentari in spazi adeguatamente allestiti e organizzati per le diverse tipologie di utenti e svolge in particolare i seguenti compiti:

- a) raccolta, inventariazione, catalogazione, scarto, messa a disposizione di libri, informazioni, documenti e materiali comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, organizzati materialmente e concettualmente, anche attraverso diverse tipologie di cataloghi, per soddisfare le esigenze della propria utenza, analizzata attraverso periodiche valutazioni dei bisogni;
- b) creazione di specifiche sezioni, all'interno delle proprie collezioni, per migliorarne la fruizione e la valorizzazione, nonché per favorire l'incremento e la diversificazione dell'utenza;
- c) valorizzazione e conservazione del proprio patrimonio documentario e librario e in particolare di quello riguardante la cultura locale, nazionale e di tradizione orale;
- d) promozione della lettura, anche al di fuori del proprio istituto, coinvolgendo cittadini e istituzioni;
- e) promozione della propria visibilità sul territorio;
- f) gestione, valorizzazione e catalogazione degli archivi storici, delle raccolte librerie di pregio e delle collezioni che si trovano all'interno della biblioteca, in collaborazione con la soprintendenza archivistica, gli istituti universitari e gli istituti centrali dello Stato per lo studio scientifico.

2. Lo sviluppo del patrimonio librario e documentario della biblioteca di ente locale, pianificato in modo coordinato, condiviso e trasparente con le altre biblioteche facenti parte del sistema bibliotecario, è basato sulla valutazione professionale del bibliotecario che tiene conto delle eventuali rappresentanze degli utenti e delle istituzioni culturali presenti sul territorio.

3. Allo scopo di favorire l'integrazione sociale e culturale, la biblioteca pubblica di ente locale promuove l'acquisto di materiali scritti nelle lingue degli immigrati presenti nella comunità, relativi alla loro cultura e alla cultura della comunità ospitante e colloca, nei medesimi spazi, pubblicazioni e materiali scritti nella lingua della comunità ospitante relativi alla cultura e alla storia dei Paesi d'origine degli immigrati.

Art. 9.

Servizi della biblioteca pubblica di ente locale

1. La biblioteca pubblica di ente locale eroga un servizio di qualità, avvalendosi di personale professionalmente qualificato e di adeguate risorse finanziarie messe a disposizione dall'ente gestore. La valutazione della qualità del servizio erogato dalla biblioteca pubblica di ente locale è effettuata dalla Regione, annualmente, sulla base di indicatori che tengono conto di criteri omogenei su tutto il territorio regionale.

2. La biblioteca pubblica di ente locale realizza al suo interno anche una sezione dedicata a temi d'interesse locale e una sezione per i ragazzi.

3. Il servizio base di consultazione e prestito è gratuito per l'utente. I servizi aggiuntivi a quello di base, come fotocopie e bibliografie fornite su supporti che rimangono in possesso dell'utente, possono essere a pagamento.

4. La biblioteca pubblica di ente locale garantisce la fruizione di materiali che si trovano in altra biblioteca attraverso un servizio di prestito interbibliotecario almeno su scala provinciale.

5. La biblioteca pubblica di ente locale fornisce l'accesso libero e gratuito a Internet con le sole limitazioni disposte dalla normativa vigente e da propri regolamenti e può, altresì, fornire agli utenti, nei limiti derivanti dalle proprie risorse, la consultazione in rete di fonti di informazione che non siano liberamente accessibili.

6. La biblioteca pubblica di ente locale svolge con continuità i propri servizi adottando un congruo orario di apertura al pubblico, nel rispetto delle esigenze dell'utenza e tenendo conto del servizio interno. Gli orari di apertura al pubblico sono coordinati con quelli delle altre biblioteche facenti parte del sistema bibliotecario di cui all'art. 3.

Art. 10.

Istituzione e gestione della biblioteca pubblica di ente locale

1. L'ente locale, anche in forma associata, istituisce la biblioteca pubblica e provvede alla sua gestione nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.

2. L'ente locale svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) stanziando annualmente quote delle proprie risorse per il servizio bibliotecario;

b) assumendo personale qualificato;

c) inserisce la biblioteca pubblica di ente locale in un sistema bibliotecario;

d) emana la carta dei servizi e il regolamento della biblioteca pubblica di ente locale.

Capo III

BIBLIOTECA D'INTERESSE REGIONALE

Art. 11.

Biblioteca d'interesse regionale

1. La Regione riconosce e sostiene le biblioteche d'interesse regionale, quali quelle di conservazione, quelle specializzate e quelle che svolgono un servizio di particolare interesse regionale.

2. Al riconoscimento dell'interesse regionale provvede la giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di cultura, sentita la conferenza dei sistemi bibliotecari, sulla base di criteri stabiliti con regolamento regionale.

3. L'amministrazione regionale concede alle biblioteche d'interesse regionale che non abbiano aderito a un sistema bibliotecario finanziamenti per gli interventi di cui all'art. 14, comma 1, lettere a), b), c) e d).

4. Nell'ambito dell'attività di sostegno delle biblioteche d'interesse regionale, i finanziamenti di cui al comma 3 possono essere utilizzati, nella misura massima del 50 per cento, anche al fine dell'assunzione di personale indispensabile per il funzionamento delle biblioteche. Si applica altresì, limitatamente al personale specializzato, l'art. 20, comma 2.

Art. 12.

Biblioteche centro sistema

1. Sono considerate d'interesse regionale, ai fini dell'applicazione dell'art. 2, le biblioteche centro sistema.

2. La Regione concede all'ente gestore della biblioteca centro sistema specifici finanziamenti per lo svolgimento dell'attività connessa alle funzioni di centro sistema bibliotecario.

3. La Regione concede all'ente gestore della biblioteca centro sistema appositi finanziamenti per sostenere lo sviluppo del sistema bibliotecario.

TITOLO III

FUNZIONI DELLA REGIONE

Art. 13.

Indirizzo e coordinamento della rete regionale dei sistemi bibliotecari

1. Per perseguire le finalità degli articoli 2 e 4 la Regione:

a) approva, tenendo conto degli indirizzi elaborati dalla conferenza dei sistemi bibliotecari, un piano annuale e uno triennale di intervento e sviluppo della rete bibliotecaria regionale, definendo in particolare gli interventi di cui all'art. 14;

b) assicura la raccolta e l'elaborazione dei dati tramite le biblioteche centri sistema;

c) attiva un portale telematico della rete bibliotecaria regionale, attraverso il quale sono consultabili i cataloghi, i dati statistici e le attività più significative delle biblioteche facenti parte della rete regionale ed è evidenziata l'attività della Regione a favore delle biblioteche stesse;

d) promuove l'elaborazione e l'attuazione di studi e progetti regionali, nazionali e comunitari per lo sviluppo della rete bibliotecaria regionale, sostenendo progetti bibliografici specifici sulla lingua e cultura friulana;

e) svolge attività di consulenza per lo sviluppo della rete bibliotecaria regionale nei confronti dei soggetti che fanno parte della rete e dei sistemi bibliotecari;

f) vigila sull'osservanza del rispetto della normativa vigente sul deposito legale dei documenti e in particolare sull'archivio regionale della produzione editoriale;

g) promuove l'integrazione dei sistemi informativi all'interno del territorio regionale;

h) sostiene, con specifici finanziamenti alle province, il prestito interbibliotecario fra i soggetti che fanno parte della rete bibliotecaria regionale e dei sistemi bibliotecari;

i) verifica periodicamente la qualità dei servizi offerti e l'attività svolta dalle biblioteche della rete bibliotecaria regionale e dei sistemi bibliotecari e ne rende pubblici i risultati.

Art. 14.

Finanziamenti ai sistemi bibliotecari

1. La Regione, tenendo conto della qualità dei servizi erogati sulla base di standard obiettivo dinamici che premiano l'efficienza, l'efficacia del servizio e la qualificazione del personale, concede all'ente gestore della biblioteca centro sistema specifici stanziamenti da ripartire tra le biblioteche aderenti al sistema per:

a) incrementare il patrimonio documentario e librario, anche antico e di pregio;

b) aggiornare le attrezzature tecnologiche e informatiche;

c) adeguare gli arredi;

d) sostenere progetti innovativi e qualificati per la promozione della lettura;

e) attivare il servizio bibliobus.

Art. 15.

Contributi per edifici a uso biblioteche

1. L'amministrazione regionale, tenendo conto delle condizioni di carenza nelle strutture e nei servizi bibliotecari in rapporto alla popolazione servita, è autorizzata a concedere agli enti locali e ad altri soggetti titolari di biblioteche per l'acquisto, la costruzione e ristrutturazione di edifici a uso di biblioteche di ente locale o aperte al pubblico:

a) contributi annui costanti per la durata massima di dieci anni, in misura non superiore al 7 per cento della spesa ammissibile;

b) contributi in conto capitale, in misura non superiore all'80 per cento della spesa ammissibile.

Art. 16.

Interventi regionali per la valorizzazione dei beni antichi, rari e di pregio

1. L'amministrazione regionale, al fine di valorizzare le raccolte librerie antiche, rare e di pregio, finanzia specifici progetti per la loro catalogazione, digitalizzazione, conservazione e restauro, monitorando i progetti di digitalizzazione del patrimonio documentale, specialmente di quello periodico.

2. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari agli enti locali e a soggetti titolari di biblioteche per la catalogazione, la valorizzazione e la conservazione dei fondi speciali presenti nelle loro biblioteche o a essi affidati a qualsiasi titolo.

3. L'amministrazione regionale è autorizzata a intervenire direttamente mediante l'affidamento di incarichi per riordinare e catalogare beni librari antichi, rari e di pregio e raccolte bibliografiche soggette a tutela. Gli incarichi sono affidati a personale in possesso di idonea qualificazione d'intesa con la biblioteca interessata.

Art. 17.

Formazione del personale addetto alle biblioteche

1. La Regione promuove, organizza e sostiene con specifici finanziamenti la formazione e l'aggiornamento professionale dei bibliotecari in collaborazione con le associazioni professionali e gli istituti regionali di formazione professionale.

2. La Regione finanzia altresì lo sviluppo della biblioteca dell'associazione italiana biblioteche - sezione Friuli-Venezia Giulia e lo svolgimento dei compiti istituzionali d'ente associativo.

TITOLO IV

A R C H I V I

Art. 18.

Incentivi per gli archivi collocati nelle biblioteche di ente locale

1. Le raccolte di archivio storico dell'ente locale, ordinate e inventariate, sono aggregate, sotto il profilo funzionale e dei servizi di supporto, alla biblioteca pubblica di ente locale quando ciò ne agevoli la conservazione e la fruizione.

2. Le raccolte di cui al comma 1, dotate della propria specifica identità di bene culturale, soggette alla tutela della soprintendenza archivistica che ne approva la idoneità della collocazione fisica, sono gestite da personale di norma specializzato, anche operante per più enti locali.

3. La Regione concede appositi finanziamenti per favorire l'aggregazione di cui al comma 1.

Art. 19.

Valorizzazione degli archivi storici

1. La Regione sostiene l'ordinamento, la conservazione e l'incremento del patrimonio documentario conservato negli archivi storici.

2. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annui agli enti locali e ai soggetti titolari di archivi storici per l'ordinamento, l'incremento, la valorizzazione e la migliore conservazione del patrimonio archivistico storico.

Art. 20.

Valorizzazione degli archivi di enti ecclesiastici

1. La Regione, riconoscendo il valore storico e documentario degli archivi degli enti ecclesiastici operanti nel Friuli-Venezia Giulia, sostiene le attività di ricerca, inventariazione e divulgazione per agevolare la fruizione, anche mediante il deposito degli atti negli archivi delle diocesi.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'amministrazione regionale, previa stipula di apposite convenzioni con le diocesi interessate, è autorizzata a utilizzare proprio personale e a concedere specifici finanziamenti.

3. Per le finalità di cui al comma 1 gli enti locali possono stipulare apposite convenzioni con le diocesi interessate per l'utilizzo di proprio personale specializzato presso gli archivi e le biblioteche plebanali e parrocchiali.

Art. 21.

Valorizzazione di archivi di particolare e riconosciuto valore storico

1. La Regione è autorizzata a intervenire direttamente, mediante incarichi, per il riordino e l'inventariazione di archivi di particolare e riconosciuto valore storico.

2. Oltre che presso la soprintendenza archivistica per il Friuli-Venezia Giulia, copia degli inventari del materiale archivistico riordinato è depositata presso il centro regionale per la catalogazione del patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia.

Art. 22.

Contributi per edifici a uso archivi e loro arredi

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione, il restauro di edifici adibiti ad archivio storico e per il rinnovo della relativa attrezzatura e arredamento nelle seguenti misure:

a) fino al 75 per cento della spesa riconosciuta ammissibile a favore delle province e dei comuni;

b) fino al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile a favore di altri enti e istituzioni.

Art. 23.

Obblighi dei titolari di archivi

1. Ogni intervento riguardante archivi pubblici, archivi ecclesiastici, archivi privati dichiarati di interesse culturale viene svolto secondo le previsioni della normativa statale.

2. La concessione dei contributi previsti dal presente titolo è subordinata all'impegno assunto dagli enti beneficiari di consentire l'accesso al materiale conservato negli archivi.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E NORME FINALI

Art. 24.

Norme finanziarie

1. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 6, fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.300.1.549 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento al capitolo 9805 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

2. Per le finalità previste dagli articoli da 11 a 14, 16 e 17, è autorizzata la spesa complessiva di 900.000 euro suddivisa in ragione di 450.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 a carico dell'unità previsionale di base 8.2.300.1.283 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 con riferimento al capitolo 5250 (1.1.152.2.06.06) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 300 - servizio n. 195 - conservazione patrimonio culturale e gestione centro regionale catalogazione e restauro beni culturali - spese correnti - con la denominazione «Interventi di parte corrente per le biblioteche di interesse regionale».

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 15, comma 1, lettera a), fanno carico all'unità previsionale di base 8.2.300.2.281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento al capitolo 5178 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi nella cui denominazione infine sono aggiunte le parole «e per l'acquisto, la costruzione e ristrutturazione di edifici a uso biblioteche».

4. Per le finalità previste dagli articoli 15, comma 1, lettera b) e 22 comma 1, all'unità previsionale di base 8.2.300.2.281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 è istituito «per memoria» a decorrere dall'anno 2007 il capitolo 5251 (1.1.232.5.06.06) nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 300 - servizio n. 195 - conservazione patrimonio culturale e gestione centro regionale catalogazione e restauro beni culturali - spese di investimento - con la denominazione «Interventi di parte capitale per le biblioteche di interesse regionale».

5. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 18, 19 e 20, comma 2, fanno carico all'unità previsionale di base 8.2.300.2.281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento al capitolo 5239 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi la cui denominazione è sostituita come segue «Incentivi per gli archivi collocati nelle biblioteche di ente locale, per la valorizzazione degli archivi storici e degli archivi degli enti ecclesiastici».

6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 31 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 (interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico od ambientale, degli archivi e dei beni mobili culturali del Friuli-Venezia Giulia), come da ultimo modificato dall'art. 26, comma 1, lettera c), fanno carico all'unità previsionale di base 8.4.300.2.3 160 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento al capitolo 5561 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi nella cui denominazione sono soppresse le parole «biblioteche o».

7. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 5, primo comma, della legge regionale 24 luglio 1986, n. 30 (modifiche e integrazioni dilleghi regionali operanti nel settore dei beni culturali. Nuovi interventi a favore dell'edilizia bibliotecaria e museale), come da ultimo modificato dall'art. 27, comma 1, lettera i), e dell'art. 31, comma 1, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli enti locali), come modificato dall'art. 28, comma 1, lettera c), fanno carico all'unità previsionale di base 8.2.300.2.28 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento al capitolo 5242 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi nella cui denominazione sono soppresse le parole «biblioteche o».

8. All'onere complessivo di 900.000 euro suddiviso in ragione di 450.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 derivante dall'autorizzazione di spesa disposta con il comma 2, si fa fronte mediante storno dall'unità previsionale di base 8.2.300.1.283 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 con riferimento al capitolo 5210 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

Art. 25.

Abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 45, 46, 47, 48, 54 e 62 e il secondo, terzo e quarto comma dell'art. 49 della legge regionale n. 60/1976 e sue successive modificazioni;

b) il secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 1° settembre 1979, n. 57 (modificativo dell'art. 2 della legge regionale n. 60/1976);

c) l'art. 4 della legge regionale 57/1979 (modificativo dell'art. 10 della legge regionale n. 60/1976);

d) l'art. 2 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77 (modificativo dell'art. 11 della legge regionale n. 60/1976);

e) l'art. 8 della legge regionale 24 luglio 1986, n. 30 (modificativo dell'art. 11 della legge regionale n. 60/1976);

f) l'art. 24 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (modificativo dell'art. 11 della legge regionale n. 60/1976);

g) l'art. 5 della legge regionale n. 57/1979 (modificativo dell'art. 12 della legge regionale n. 60/1976);

h) l'art. 6 della legge regionale n. 57/1979 (modificativo dell'art. 13 della legge regionale n. 60/1976);

i) l'art. 11 della legge regionale n. 30/1986 (modificativo dell'art. 48 della legge regionale n. 60/1976);

j) l'art. 2 (comitato regionale biblioteche) della legge regionale n. 30/1986;

k) i commi 101, 102, 103, 104 e 105 dell'art. 6 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (legge finanziaria 1999);

l) i commi 24, 25, 26 dell'art. 5 della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (asestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7).

Art. 26.

Modifiche alla legge regionale n. 60/1976

1. Alla legge regionale n. 60/1976 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma dell'art. 29 dopo le parole: «previsti dagli articoli» le parole: «11, 13,» sono soppresse;

b) al secondo comma dell'art. 29 dopo le parole: «a favore di» le parole: «biblioteche e» sono soppresse;

c) al primo comma dell'art. 31 dopo le parole: «locali destinati a» le parole: «biblioteche o» sono soppresse;

d) al primo comma dell'art. 32 dopo le parole: «locali destinati a» le parole: «biblioteche e» sono soppresse;

e) al primo comma dell'art. 35 dopo le parole: «i regolamenti» le parole: «delle biblioteche e» sono soppresse;

f) al primo comma dell'art. 51 le parole: «agli articoli 45, 46 e 47» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 49»;

g) al secondo comma dell'art. 51 le parole: «Entro lo stesso termine devono essere presentate alla direzione regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali le domande per la concessione dei contributi previsti dall'art. 49,» sono soppresse; prima della parola: «corredate» sono inserite le seguenti: «le domande sono».

Art. 27.

Modifiche alla legge regionale n. 30/1986

1. Alla legge regionale n. 30/1986 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma dell'art. 1 le parole: «Sono istituiti» sono sostituite dalle seguenti: «E istituito»; dopo le parole: «beni culturali,» le parole: «il comitato regionale per le biblioteche e» sono soppresse;

b) al secondo comma dell'art. 1 le parole: «I predetti comitati svolgono» sono sostituite dalle seguenti: «Il predetto comitato svolge»; dopo le parole: «nel settore» le parole: «bibliotecario e» sono soppresse; la parola: «esprimono» è sostituita dalla seguente: «esprime»;

c) al numero 1) del secondo comma dell'art. 1 dopo le parole: «sul funzionamento» le parole: «rispettivamente delle biblioteche pubbliche e dei sistemi bibliotecari, e» sono soppresse;

d) al numero 2) del secondo comma dell'art. 1 dopo le parole: «lo sviluppo» le parole: «rispettivamente dei sistemi bibliotecari e» sono soppresse;

e) al numero 3) del secondo comma dell'art. 1 dopo le parole: «del personale» le parole: «bibliotecario e» sono soppresse; le parole: «previsti dagli articoli 13 e» sono sostituite dalle seguenti: «previsto dall'articolo»;

f) al terzo comma dell'art. 1 le parole: «I comitati sono nominati» sono sostituite dalle seguenti: «Il comitato è nominato»; la parola: «restano» è sostituita dalla seguente: «resta»;

g) al quinto comma dell'art. 1 le parole: «Ambidue i comitati possono» sono sostituite dalle seguenti: «Il comitato può»;

h) al sesto comma dell'art. 1 le parole: «dei comitati» sono sostituite dalle seguenti: «del comitato»;

i) al primo comma dell'art. 5 dopo le parole: «locali destinati a» le parole: «biblioteche o» sono soppresse.

Art. 28.

Modifiche alla legge regionale n. 10/1988

1. La legge regionale n. 10/1988 è modificata come segue:

a) al comma 4 dell'art. 6 dopo le parole «di musei» le parole «e biblioteche» sono soppresse;

b) all'art. 30 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 dopo le parole: «altri enti» le parole: «, nonché le funzioni di coordinamento delle biblioteche e dei sistemi bibliotecari di cui al comma 2» sono soppresse;

2) al comma 4 dopo le parole: «funzioni concernenti» le parole: «la tutela e valorizzazione del patrimonio librario, quelle relative all'attuazione ed al sostegno di progetti di automazione bibliotecaria di interesse regionale nonché quelle concernenti» sono soppresse; dopo le parole: «personale addetto» le parole: «alle biblioteche ed» sono soppresse;

3) i commi 2, 3-bis e 5 sono abrogati;

c) al comma 1 dell'art. 31 dopo le parole: «locali destinati a» le parole: «biblioteche e» sono soppresse.

2. L'art. 2 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2 (modificativo dell'art. 30 della legge regionale n. 10/1988), è abrogato.

Art. 29.

Disposizioni transitorie e finali

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione con proprio decreto individua le biblioteche centro sistema, tenendo conto delle proposte avanzate dagli enti locali.

2. Le abrogazioni e le modifiche di cui agli articoli 25, 26, 27 e 28 hanno effetto a seguito della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del decreto del Presidente della Regione di cui al comma 1.

3. Fino al riconoscimento dell'interesse regionale di cui all'art. 11, comma 2, restano fermi i riconoscimenti d'interesse regionale effettuati sulla base della normativa previgente.

4. Nel primo piano annuale e triennale di cui all'art. 13, comma 1, lettera a), la Regione fissa traguardi temporali transitori entro un percorso di avvicinamento agli standard previsti.

5. Per la durata di due anni dall'entrata in vigore della presente legge sono ammessi finanziamenti per le biblioteche che non sono ancora associate ai sistemi bibliotecari.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 1° dicembre 2006

ILLY

07R0053

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2006, n. 26.

Disciplina dei cimiteri per animali d'affezione.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 50 del 13 dicembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Al fine di assicurare la continuità del rapporto affettivo tra i proprietari e i loro animali deceduti e di garantire la tutela dell'igiene pubblica, dell'ambiente e della salute della comunità, la presente legge disciplina le modalità per l'attivazione e il funzionamento di cimiteri per animali d'affezione.

Art. 2.

Spoglie animali destinate ai cimiteri

1. Nei cimiteri per animali d'affezione possono essere inumate le spoglie e accolte le ceneri degli animali appartenenti alle specie zootiche domestiche, comunemente classificati come animali d'affezione, con esclusione di quelli allevati per fini produttivi o alimentari.

2. L'inumazione è consentita a condizione che un apposito certificato veterinario escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili sulla base delle vigenti disposizioni statali e comunitarie.

Art. 3.

Istituzione e localizzazione dei cimiteri

1. I cimiteri per animali d'affezione possono essere realizzati e gestiti sia da enti pubblici che da soggetti privati.

2. L'istituzione dei cimiteri è soggetta ad autorizzazione dei comuni.

3. I cimiteri sono localizzati in zone idonee individuate dai comuni nell'ambito della pianificazione urbanistica.

Art. 4.

Norme di attuazione

1. Con regolamento regionale, da approvare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente, sono definite le procedure per l'autorizzazione all'istituzione dei cimiteri, le modalità di registrazione degli animali accolti, le sanzioni e le modalità tecniche e operative di attuazione.

2. Il regolamento di cui al comma 1 determina altresì le modalità e i termini entro i quali i soggetti titolari o gestori di cimiteri già funzionanti si adeguano alle disposizioni della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 12 dicembre 2006

ILLY

07R0111

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2006, n. 27.

Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge n. 363/2003.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 51 del 20 dicembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con la presente legge disciplina la gestione delle aree sciabili attrezzate e la pratica non agonistica degli sport sulla neve, nonché i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi statali per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle aree medesime, in attuazione della legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo).

2. L'attività sciatoria è un'attività sportiva che viene praticata a diretto contatto con la natura, pertanto la condotta degli sciatori deve essere sempre adeguata alle proprie capacità tecniche, alle condizioni nivometeorologiche del momento, nonché alle condizioni della pista.

Art. 2.

Aree sciabili attrezzate e sport sulla neve

1. Sono aree sciabili attrezzate, di seguito denominate aree sciabili, le superfici innevate aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve.

2. Sono sport sulla neve tutte le attività sulla neve recanti l'uso di specifici mezzi o strumenti e in particolare:

- a) sci di discesa nelle sue varie articolazioni;
- b) sci di fondo;
- c) tavola da neve (snowboard);
- d) salto con gli sci;
- e) evoluzioni acrobatiche con gli sci;
- f) attività acrobatica su snowboard;
- g) slitta, slittino, gommoni (snowtubing) e similari;
- h) percorsi con cani da slitta (sleddog);
- i) camminata con racchette da neve, nordic walking e similari.

3. La giunta regionale individua le aree sciabili, ai sensi della legge regionale 24 marzo 1981, n. 15 (Disciplina degli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone e delle piste da sci), e successive modifiche.

4. I gestori delle aree di cui al comma 1, d'intesa con i comuni, individuano le seguenti aree:

- a) aree a specifica destinazione per la pratica delle attività di cui al comma 2, lettere d), e), f), g), h) e i);
- b) aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello snowboard e delle attività di cui al comma 2, lettera g);
- c) aree da riservare agli allenamenti agonistici di sci e snowboard;
- d) aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con gli sci e lo snowboard.

5. I comuni danno pubblicità all'individuazione delle aree di cui al comma 4.

6. I gestori sono tenuti ad assicurare l'uso pubblico delle aree di cui al comma 1.

7. La disposizione di cui al comma 4, lettera a), non si applica alla pratica della camminata con racchette da neve e similari esercitata nelle aree diverse dalle aree sciabili attrezzate.

Art. 3.

Classificazione e requisiti delle piste di discesa

1. In armonia con quanto disposto dall'art. 26-*nonies* della legge regionale n. 15/1981, come inserito dall'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 26/1991, le piste di discesa sono così classificate:

- a) campo primi passi, recante pendenze trascurabili, appositamente delimitato e attrezzato per l'attività didattica e di gioco per bambini;
- b) campo scuola, recante pendenze longitudinali non superiori al 20 per cento e senza apprezzabili pendenze trasversali, con lunghezza limitata e separato dalle altre piste;
- c) pista facile, recante pendenze longitudinali non superiori al 25 per cento, fatta eccezione per brevi tratti e senza apprezzabili pendenze trasversali, segnalata dal colore blu;
- d) pista di media difficoltà, recante pendenze longitudinali non superiori al 40 per cento, fatta eccezione per brevi tratti, con apprezzabili pendenze trasversali limitate e segnalata dal colore rosso;
- e) pista difficile, recante pendenze longitudinali o trasversali superiori al 40 per cento e segnalata dal colore nero;
- f) pista di collegamento (skiweg), recante pendenze longitudinali non superiori al 12 per cento, fatta eccezione per brevi tratti e senza apprezzabili pendenze trasversali, realizzata per consentire l'agevole trasferimento degli sciatori all'interno dell'area sciabile;
- g) pista per tavola da neve (snowboard-snowpark), riservata ai soli praticanti di detta tecnica, secondo idonea segnaletica collocata all'inizio della pista e con caratteristiche adatte allo svolgimento delle evoluzioni;
- h) pista per sci acrobatico, riservata ai soli praticanti di detta tecnica o abbinata all'area di cui alla lettera g), secondo idonea segnaletica collocata all'inizio della pista e con caratteristiche adatte allo svolgimento delle evoluzioni.

2. Le piste di discesa devono possedere i seguenti requisiti:

- a) andamento tale da garantire a media velocità l'aderenza degli sci; il cambiamento repentino di pendenza deve essere opportunamente raccordato;
- b) larghezze non inferiori a 15 metri, comunque rapportati alla pendenza longitudinale del tratto di pista e alla densità degli utenti;
- c) larghezze non inferiori a 8 metri per piste o tratti di piste con pendenze pari o inferiori al 12 per cento, per il campo primi passi e la pista per snowboard;
- d) larghezze minime di 40 metri per il campo scuola;
- e) larghezze idonee allo smaltimento del flusso degli sciatori per la pista di collegamento e comunque non inferiori a 8 metri;
- f) fianco verticale libero dalla superficie della neve non inferiore a 3,5 metri, fatta eccezione per brevi tratti di pista appositamente segnalati, ove la conformazione del terreno lo renda necessario;
- g) larghezza e profili idonei all'arresto degli sciatori nella parte terminale;
- h) protezioni con reti o altro materiale cedevole sugli ostacoli presenti sulle piste o ai margini delle stesse, quali generatori neve, strutture e attrezzature per l'attività agonistica, strutture di impianti di risalita e altri elementi atipici, non naturali, presenti a bordo pista;
- i) protezioni laterali nei tratti di pista insistenti su pendii scoscesi pericolosi nel caso di fuoriuscita dello sciatore e sui passaggi aerei insistenti su tratti strapiombanti.

Art. 4.

Requisiti delle piste di fondo

1. Le piste di fondo devono possedere i seguenti requisiti:

- a) larghezze non inferiori a 4 metri ovvero a 2,5 metri, per piste riservate agli sciatori che praticano la tecnica classica, fatta eccezione per brevi tratti di pista appositamente segnalati, ove la conformazione del terreno lo renda necessario;
- b) fianco verticale libero non inferiore a 2,5 metri;
- c) tracciato ad anello tale da consentire il ritorno dello sciatore al punto di partenza o diverso tracciato appositamente segnalato;
- d) segnalazione del senso di marcia;
- e) doppio senso di marcia per brevi tratti appositamente segnalati e per la pista di collegamento, in relazione all'adeguata larghezza e alle contenute pendenze della stessa.

Art. 5.

Obblighi dei gestori

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 3, commi 1 e 2, all'art. 5, comma 3, e all'art. 6 della legge n. 363/2003, in materia di sicurezza nella gestione delle aree sciabili, i gestori delle medesime aree devono attuare le seguenti misure:

- a) dotazione dell'area sciabile con numero giornaliero adeguato di addetti alla sicurezza, comprendente in ogni caso un pattugliatore, di cui all'art. 146 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo);
- b) esposizione, in modo visibile al pubblico, di prospetti recanti la dotazione di cui alla lettera a) e le modalità di allertamento degli addetti alla sicurezza.

2. I gestori delle aree sciabili sono tenuti a comunicare stagionalmente al comune il numero e la qualifica professionale degli addetti alla sicurezza di cui al comma 1, lettera a), in relazione all'apertura al pubblico delle medesime aree.

3. I gestori delle aree sciabili, sentite le Federazioni sportive interessate, promuovono, attraverso idonei strumenti informativi, l'utilizzo generalizzato del casco protettivo e l'adozione di forme assicurative individuali adeguate.

4. Per i soggetti che praticano lo sci alpinismo e la camminata con racchette da neve, i gestori delle aree sciabili promuovono, anche con la stipula di convenzioni con i soggetti noleggiatori, l'utilizzo di appositi sistemi elettronici per il ritrovamento dei dispersi, anche attraverso la messa a disposizione gratuita dei medesimi sistemi.

Art. 6.

*Modifica all'art. 166 della legge regionale n. 2/2002
concernente la manutenzione delle piste di fondo*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 166 della legge regionale n. 2/2002, come integrato dall'art. 8, comma 108, della legge regionale n. 2/2006, è inserito il seguente:

«2-bis. Per i soggetti di cui all'art. 164, comma 1, lettera a), sono altresì ammissibili gli interventi relativi alla gestione e alla manutenzione degli impianti di innevamento, i lavori annuali di sfalcio e sramatura, l'ordinaria manutenzione dei manufatti e la straordinaria manutenzione dei tracciati ubicati sugli alvei dei torrenti. La percentuale di contributo può raggiungere il limite massimo del 90 per cento della spesa sostenuta nel caso di piste di proprietà dei comuni, dotate di impianti di innevamento artificiale e regolarmente omologate dalla FISL, ubicate in località non incluse nei poli sciistici gestiti dalla società costituita in forza dell'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 56 (Autorizzazione alla costituzione di una società per lo sviluppo turistico delle aree montane della Regione Friuli-Venezia Giulia. Interventi straordinari a favore dei concessionari degli impianti di risalita situati nei poli montani di sviluppo turistico).».

Art. 7.

Manutenzione delle aree sciabili

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 7, commi 1, 2 e 4, della legge n. 363/2003, i gestori delle aree sciabili provvedono all'ordinaria e straordinaria manutenzione delle stesse, anche nel rispetto della legge regionale n. 15/1981, e successive modifiche, e della legge regionale 20 maggio 1988, n. 34 (Norme per la prevenzione dei rischi da valanga), e successive modifiche, compiendo le seguenti attività:

a) verifica della segnaletica e di ogni attrezzatura finalizzata alla sicurezza degli utenti;

b) battitura del manto nevoso;

c) ogni altra operazione necessaria a garantire la sicurezza dell'area sciabile.

Art. 8.

Contributi per la sicurezza delle aree sciabili

1. In attuazione dell'art. 7, comma 5, della legge n. 363/2003, la Regione concede contributi ai gestori delle aree sciabili per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle aree medesime, da garantire anche attraverso condizioni di adeguato innevamento delle piste, e interventi di promozione della sicurezza di cui all'art. 5, commi 3 e 4, secondo quanto previsto dalla normativa e dalle disposizioni attuative statali e regionali.

2. Con regolamento regionale sono disciplinati i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 1.

Art. 9.

Norme di comportamento

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli da 8 a 17 della legge n. 363/2003, in materia di norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili, è vietato utilizzare le medesime aree fuori dell'orario di apertura al pubblico per qualsiasi attività.

Art. 10.

Sanzioni amministrative

1. In attuazione dell'art. 18, comma 1, della legge n. 363/2003, le sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni poste dalla presente legge a tutela della sicurezza degli utenti delle aree sciabili sono così determinate:

a) da 3.000 euro a 10.000 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), ove il gestore dell'area sciabile non ottemperi agli obblighi relativi alle dotazioni di addetti alla sicurezza ivi previsti;

b) da 300 euro a 3.000 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), ove il gestore dell'area sciabile non ottemperi agli obblighi di pubblicità relativi alle dotazioni di addetti alla sicurezza ivi previsti;

c) da 150 euro a 1.500 euro per la violazione della disposizione di cui all'art. 5, comma 2, ove il gestore dell'area sciabile non ottemperi all'obbligo di comunicazione relativo agli addetti alla sicurezza ivi previsto;

d) da 5.000 euro a 50.000 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 7, ove il gestore dell'area sciabile non ottemperi agli obblighi di manutenzione ivi previsti;

e) da 150 euro a 600 euro per la violazione della disposizione di cui all'art. 9, ove l'utente dell'area sciabile non ottemperi al divieto di utilizzare l'area medesima ivi previsto.

2. In attuazione dell'art. 18, comma 2, della legge n. 363/2003, le sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni poste a tutela della sicurezza degli utenti delle aree sciabili sono così determinate:

a) da 150 euro a 250 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 3, della legge n. 363/2003, ove il gestore dell'area sciabile ometta di esporre documenti relativi alla classificazione delle piste, alla segnaletica e alle regole di condotta previste dalla legge citata, in modo da garantirne un'adeguata visibilità;

b) da 150 euro a 250 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 6 della legge n. 363/2003, ove il gestore dell'area sciabile non predisponga nelle medesime aree la segnaletica individuata ai sensi della medesima norma;

c) da 50 euro a 250 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 9 della legge n. 363/2003, ove l'utente dell'area sciabile non ottemperi agli obblighi in materia di velocità ivi previsti;

d) da 50 euro a 150 euro per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 della legge n. 363/2003, ove l'utente dell'area sciabile non ottemperi agli obblighi in materia di precedenza e sorpasso ivi previsti;

e) da 50 euro a 150 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 12 e all'art. 13, commi 1, 2 e 3, della legge n. 363/2003, ove l'utente dell'area sciabile non ottemperi agli obblighi in materia di incrocio e stazionamento ivi previsti;

f) da 100 euro a 150 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 4, della legge n. 363/2003, ove l'utente dell'area sciabile non ottemperi all'obbligo di segnalazione ivi previsto;

g) da 100 euro a 150 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 15 della legge n. 363/2003, ove l'utente dell'area sciabile non ottemperi agli obblighi in materia di transito e risalita ivi previsti;

h) da 150 euro a 250 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 16, commi 1 e 2, della legge n. 363/2003, ove il conducente del mezzo meccanico non ottemperi agli obblighi ivi previsti;

i) da 50 euro a 150 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 16, comma 3, della legge 363/2003, ove l'utente dell'area sciabile non ottemperi agli obblighi di precedenza e di agevolazione della circolazione dei mezzi meccanici ivi previsti;

j) da 100 euro a 200 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 17, comma 2, della legge n. 363/2003, ove l'utente dell'area sciabile, che pratica lo sci-alpinismo, non ottemperi agli obblighi di dotarsi di sistemi elettronici per il soccorso ivi previsti.

3. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 21 della legge n. 363/2003, le violazioni sono accertate dal Corpo forestale regionale, nell'ambito dell'attività svolta ai sensi dell'art. 1, comma 63, della legge regionale 13 novembre 2000, n. 20 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, per l'adeguamento delle leggi in materia forestale, nonché per favorire la gestione dei boschi e le attività forestali), e successive modifiche.

4. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono irrogate dai comuni competenti per territorio, con le procedure previste dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e successive modifiche. Per le aree sciabili che si estendono sul territorio di più comuni è competente il comune del luogo in cui si è verificata la violazione.

5. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono integralmente devoluti al comune che irroga la sanzione.

6. I soggetti appartenenti ai Corpi di polizia locale adibiti all'accertamento delle violazioni sono adeguatamente formati mediante il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di pattugliatore di cui all'art. 147 della legge regionale n. 2/2002, e successive modifiche, ovvero con formazione equipollente.

Art. 11.

Disposizioni transitorie

1. Nelle more dell'individuazione delle aree sciabili ai sensi dell'art. 2, comma 3, si applica la deliberazione della giunta regionale 11 marzo 2005, n. 513 (Ricognizione delle aree sciabili attrezzate già autorizzate ai sensi della legge regionale n. 15/1981 «Disciplina degli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone e delle piste da sci», così come definite dall'art. 2 della legge n. 363/2003 «Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo»).

2. Nelle more dell'adozione del provvedimento ministeriale di cui all'art. 8, comma 3, della legge n. 363/2003, il casco ivi previsto deve essere conforme alle norme tecniche emanate dall'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI).

Art. 12.

Abrogazioni

1. L'art. 149 e il comma 3 dell'art. 151 della legge regionale n. 2/2002 sono abrogati.

Art. 13.

Disposizioni finanziarie

1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 8, comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 14.4.360.2.1313 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 8955 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, che viene spostato dall'unità previsionale di base 6.5.360.2.2201 del medesimo stato di previsione e la cui denominazione è rettificata in «Contributi ai gestori delle aree sciabili per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle aree medesime - fondi statali».

2. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 166, comma 2-bis, della legge regionale n. 2/2002, come inserito dall'art. 6, comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 14.4.360.2.45 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 9431 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 15 dicembre 2006

ILLY

(Omissis)

07R0134

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2006, n. 28.

Interventi per il sostegno al mantenimento dei minori. Modifica della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 51 del 20 dicembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica della legge regionale n. 11/2006 in materia di sostegno al mantenimento dei minori

1. Dopo l'art. 9 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), è inserito il seguente:

«Art. 9-bis (*Sostegno al mantenimento dei minori*). — 1. Al fine di tutelare la dignità e il decoro dei figli minori e di prevenire possibili situazioni di disagio sociale ed economico, la Regione interviene a sostegno del genitore affidatario del figlio minore, nei casi di mancata corresponsione, da parte del genitore obbligato, delle somme destinate al mantenimento del minore nei termini e alle condizioni stabilite dall'autorità giudiziaria.

2. L'intervento di cui al comma 1 consiste in una prestazione monetaria di importo pari a una percentuale della somma stabilita dall'autorità giudiziaria per il mantenimento del figlio minore.

3. Costituisce presupposto dell'intervento l'esperimento infruttuoso nei confronti del genitore obbligato e di eventuali terzi di procedure esecutive disciplinate dal libro III del codice di procedura civile, dalla legge fallimentare e da leggi speciali, risultante da verbale dell'ufficiale giudiziario, da provvedimento giudiziale o da altro atto attestante l'incapienza del patrimonio del genitore obbligato, nonché l'avvenuta presentazione di querela per l'omesso versamento.

4. Ai fini della concessione della prestazione, la situazione economica del richiedente deve essere inferiore al valore di reddito minimo stabilito dall'art. 59, comma 4, della legge regionale n. 6/2006.

5. Il servizio sociale dei comuni esercita le funzioni amministrative di concessione ed erogazione della prestazione, nonché di controllo. Con regolamento regionale sono stabilite:

a) le modalità di presentazione delle domande e di attribuzione della prestazione;

b) la misura, la decorrenza e la durata della prestazione;

c) le modalità di accertamento e di controllo sulla sussistenza e la permanenza dei presupposti e requisiti previsti per l'accesso alla prestazione;

d) le modalità di riparto agli enti gestori del Servizio sociale dei comuni dei finanziamenti necessari.

6. In caso di successivo adempimento da parte del genitore obbligato, il beneficiario dell'intervento è tenuto, nei limiti dell'adempimento, alla restituzione delle somme erogate, senza maggiorazione degli interessi, entro trenta giorni dal pagamento. Decorso tale termine si applica l'art. 49, comma 5, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

7. La prestazione di cui al presente articolo può essere cumulabile con gli interventi monetari denominati reddito di base per la cittadinanza e stabiliti dall'art. 59, comma 4, della legge regionale n. 6/2006.»

Art. 2.

Norme finanziarie

1. Per le finalità previste dall'art. 9-bis della legge regionale n. 11/2006, come inserito dall'art. 1, comma 1, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2006 a carico dell'unità previsionale di base 7.4.310.1.237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4525 (1.1.152.2.08.07) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 310 - Servizio n. 206 - Pianificazione ed interventi sociali - con la denominazione «Interventi tramite i Servizi sociali dei comuni per il sostegno del genitore affidatario del figlio minore in caso di mancata corresponsione, da parte del genitore obbligato, delle somme destinate al mantenimento del minore medesimo».

2. All'onere di 200.000 euro per l'anno 2006 derivante dall'autorizzazione di spesa disposta con il comma 1, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 7.4.310.1.237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4519 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

3. In relazione al disposto di cui al comma 6 dell'art. 9-bis della legge regionale n. 11/2006, come inserito dall'art. 1, comma 1, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, all'unità previsionale di base 3.6.1045 è istituito per memoria il capitolo 525 (3.6.1) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, con la denominazione «Recupero delle somme erogate per il sostegno del genitore affidatario del figlio minore in caso di mancata corresponsione, da parte del genitore obbligato, delle somme destinate al mantenimento del minore medesimo in caso di successivo adempimento».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 15 dicembre 2006

ILLY

(Omissis)

07R0135

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2006, n. 29.

Norme per favorire le utenze domestiche nell'acquisto di energia elettrica, di gas e di taluni prodotti assicurativi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 51 del 20 dicembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e definizioni

1. La Regione, nell'ambito delle azioni finalizzate al contenimento del costo dell'approvvigionamento energetico, promuove la costituzione e sostiene il funzionamento di società cooperative, denominate gruppi d'acquisto, che perseguano lo scopo di ridurre il prezzo d'acquisto dell'energia elettrica e del gas delle utenze domestiche.

2. Il gruppo d'acquisto la cui attività è disciplinata dalla presente legge è di seguito denominato in breve «Gruppo».

3. Il comitato regionale di vigilanza di cui all'art. 4 è di seguito denominato in breve «CRV».

Art. 2.

Gruppi d'acquisto vigilati e idonei

1. La Regione, per le finalità della presente legge, istituisce un elenco di gruppi d'acquisto vigilati dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e idonei a ridurre il costo dell'approvvigionamento del gas e dell'energia elettrica delle utenze domestiche.

2. La giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di energia, approva l'elenco di cui al comma 1 previa istruttoria svolta dalla direzione centrale competente per l'energia la quale accerta che:

a) il gruppo sia costituito nella forma di società cooperativa a mutualità prevalente con sede in Friuli-Venezia Giulia e per statuto assolve agli obblighi tributari con versamenti effettuati nell'ambito del territorio regionale;

b) il gruppo sia costituito, sia per l'acquisto dell'energia elettrica che del gas, da almeno diecimila soci cooperatori, mantenga permanentemente tale numero minimo di soci e i medesimi non eccedano mai il quinto delle utenze domestiche dell'energia elettrica e del gas del Friuli-Venezia Giulia; il numero delle utenze domestiche della Regione cui fare riferimento è annualmente reso noto dalla struttura regionale competente in materia di energia entro il mese di gennaio;

c) il gruppo disciplini i rapporti con i propri soci in merito all'acquisto di gas ed energia elettrica per mezzo di un regolamento, prevedendo la possibilità per il socio di recedere dal contratto di fornitura senza penalità, con un preavviso non superiore a sessanta giorni;

d) lo statuto del gruppo e il regolamento di cui alla lettera c) siano approvati con le modalità di cui all'art. 6.

3. L'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 avviene, inoltre, a condizione che lo statuto del gruppo preveda:

a) che sia istituito un consiglio di amministrazione, composto da un minimo di cinque e da un massimo di nove membri, che elegge al suo interno il presidente;

b) che ciascuno dei componenti del consiglio di amministrazione debba possedere i requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità di cui all'art. 109 del decreto legislativo 1° settembre 1993; n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);

c) che il consiglio di amministrazione sia eletto con voto segreto, con metodo D'Hont e sulla base di una o più liste di candidati per i quali l'associato esprime il voto di preferenza;

d) che l'avviso della convocazione dell'assemblea per l'elezione del consiglio di amministrazione sia pubblicato e recapitato al socio presso il suo domicilio di utente almeno sessanta giorni prima del giorno dell'elezione con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento;

e) che sia sempre consentito al socio anche il voto per corrispondenza e con le forme telematiche consentite;

f) che il gruppo si assoggetti alle verifiche del CRV riconoscendo allo stesso l'accesso a tutti i documenti inerenti la propria attività, nonché la facoltà di convocare in audizione i propri esponenti;

g) che il gruppo rediga rapporti trimestrali e annuali sulla propria attività, che tali rapporti vengano approvati dal consiglio di amministrazione e senza indugio messi a disposizione del pubblico on line;

h) che il gruppo si assoggetti alla disciplina del regolamento di cui all'art. 5;

i) che il gruppo non possa acquistare titoli emessi da società che producono, trasportano o distribuiscono energia elettrica e gas né possa ammettere tali soggetti quali soci finanziatori;

j) che il gruppo possa accantonare utili in misura strettamente necessaria al prudente svolgimento dei propri compiti di istituto;

k) che il gruppo finanzi le attività necessarie al conseguimento del proprio scopo sociale trasferendo il costo di tali attività sul prezzo pagato dai soci per l'acquisto dell'energia elettrica e del gas;

l) che il gruppo informi costantemente il pubblico sulla propria attività e pubblichi i rapporti del CRV che lo concernono tramite un proprio portale web;

m) che il gruppo svolga la sua attività di acquisto collettivo di energia elettrica e di gas per uso domestico nel rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza.

4. L'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 avviene, inoltre, a condizione che il regolamento della cooperativa preveda:

a) che siano definite le modalità con le quali il socio si rivolge al gruppo per ottenere la fornitura dell'energia elettrica e del gas;

b) che siano definite le modalità con le quali il gruppo soddisfa la richiesta di fornitura di energia elettrica e di gas del socio prevedendo nei contratti di fornitura che abbiano durata superiore ai due anni la possibilità per il socio di recedere senza penalità, con un preavviso non superiore a sessanta giorni;

c) che siano definite le modalità di trasferimento a carico dei soci del costo dell'energia elettrica e del gas, nonché gli oneri gestionali di cui al comma 3, lettera k);

d) che siano definite le modalità di attribuzione e distribuzione ai soci dei ristorni eventuali.

Art. 3.

Sospensione e revoca dell'iscrizione

1. La giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente per l'energia, sospende l'iscrizione all'elenco dei gruppi qualora accerti il venir meno di una o più delle condizioni di cui all'art. 2.

2. Il provvedimento di sospensione viene comunicato al gruppo che provvede al ripristino delle condizioni di cui all'art. 2 entro trenta giorni.

3. Decorso inutilmente tale termine la giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente per l'energia, revoca l'iscrizione all'elenco.

4. Non può ottenere l'iscrizione all'elenco di cui all'art. 2 il gruppo che sia stato interessato per due volte dal provvedimento di revoca di cui al comma 3.

Art. 4.

Comitato regionale di Vigilanza

1. Il Presidente della Regione, su conforme deliberazione della giunta regionale e su proposta dell'assessore regionale competente per l'energia, costituisce il Comitato regionale di Vigilanza (CRV) che dura in carica per tre anni, i suoi membri possono essere riconfermati per un ulteriore mandato. Il CRV continua a svolgere le sue funzioni fino alla nomina del successivo.

2. Il CRV si riunisce almeno ogni novanta giorni ed è composto da cinque membri iscritti all'albo ufficiale dei revisori contabili uno dei quali, per determinazione della giunta regionale in sede di nomina, svolge la funzione di presidente. Le riunioni del CRV sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Il direttore del Servizio regionale per l'energia partecipa alle riunioni del CRV senza diritto di voto e il suo Servizio svolge la funzione di segreteria tecnica.

3. Il CRV svolge una costante attività di monitoraggio dell'attività dei gruppi e segnala senza indugio alla struttura regionale competente in materia di energia ogni aspetto gestionale che contrasti con le disposizioni della presente legge e per tale scopo acquisisce tempestivamente ogni informazione anche convocando in audizione gli esponenti dei gruppi.

4. Il CRV redige un rapporto semestrale e un rapporto annuale sull'attività di ciascun gruppo allo scopo di rendere noto al pubblico l'esito dell'attività di vigilanza svolta; il rapporto esamina l'attività gestionale del gruppo in relazione agli obblighi della presente legge e valuta l'adeguatezza dell'attività di informazione svolta dal gruppo a favore dei soci e del pubblico in merito alla propria attività. I rapporti sono pubblicati senza indugio sul sito web della Regione e su quello del gruppo.

5. I componenti del CRV ricevono un compenso e rimborsi delle spese, che sono determinati con il provvedimento di nomina.

Art. 5.

Regolamento regionale

1. La giunta regionale, su proposta dell'assessore competente per l'energia, approva il regolamento di cui al comma 2, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il regolamento disciplina:

a) il metodo con il quale viene valutato l'esito gestionale della attività di ogni gruppo anche in comparazione con l'esito gestionale della attività degli altri gruppi;

b) le modalità con le quali il gruppo pubblica on line e immediatamente l'esito di tutte le operazioni d'acquisto perfezionate per conto dei propri soci; il metodo è definito in modo tale che il pubblico possa facilmente conoscere e apprezzare l'attività del gruppo e la possa comparare con quella degli altri gruppi;

c) le modalità con le quali il gruppo indica nelle proprie comunicazioni con i soci e i terzi il fatto di essere iscritto come gruppo d'acquisto vigilato dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e idoneo a ridurre il costo dell'approvvigionamento del gas e dell'energia elettrica delle utenze domestiche;

d) le modalità con le quali il gruppo indica nelle proprie comunicazioni con i soci e i terzi, immediatamente dopo essere venuto a conoscenza del provvedimento regionale, la sospensione e la revoca dell'iscrizione come gruppo;

e) le modalità con le quali la Regione svolge attività di vigilanza sui gruppi avvalendosi di comitati regionali di sorveglianza;

f) le spese ammissibili a contributo ai sensi dell'art. 7;

g) l'entità dei compensi nonché dei rimborsi spese dovuti ai componenti del CRV;

h) le modalità del funzionamento del CRV;

i) le modalità di presentazione delle domande di contributo di cui all'art. 7, nonché i criteri per l'assegnazione dei relativi contributi.

Art. 6.

Statuto e regolamento del gruppo

1. La cooperativa che ambisce all'iscrizione all'elenco di cui all'art. 2, comma 1, sottopone il proprio statuto nonché il regolamento di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), alla giunta regionale che li approva su proposta dell'assessore competente per l'energia.

2. Il gruppo che desidera modificare lo statuto o il regolamento di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), ne chiede preventivamente l'approvazione con le procedure di cui al comma 1 pena la perdita dell'iscrizione all'elenco di cui all'art. 2, comma 1.

Art. 7.

Contributi ed oneri

1. L'amministrazione regionale, per le finalità di cui alla presente legge e nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato, è autorizzata a concedere un contributo *tantum* dell'importo massimo di 50.000 euro per ciascun gruppo, per sovvenzionare gli investimenti di primo impianto.

2. L'iscrizione all'elenco di cui all'art. 2 costituisce condizione per l'accesso al contributo regionale.

3. I criteri e le modalità di erogazione dei contributi e della loro eventuale revoca sono determinati con apposito regolamento ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 8.

Norma transitoria

1. I gruppi hanno la facoltà di operare nel campo dell'energia elettrica dal 1° luglio 2007.

Art. 9.

Acquisto di prodotti assicurativi

1. I gruppi hanno la facoltà di operare nel campo dell'acquisto di prodotti assicurativi destinati alle famiglie e finalizzati a coprire i rischi derivanti da calamità naturali a condizione che non acquistino titoli emessi da società assicuratrici e che non ammettano le medesime tra i loro soci finanziatori.

Art. 10.

Norme finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 4, comma 5, fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.350.1.1636 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento al capitolo 9809 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

2. Per le finalità previste dall'art. 7, comma 1, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 6.4.350.1.561 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 alla funzione obiettivo n. 6 - programma 6.4 - Rubrica n. 350 - Servizio n. 294 - Infrastrutture energetiche e di telecomunicazione - spese correnti con la denominazione «Interventi regionali in materia di consumi di energia delle utenze domestiche - di parte corrente» con riferimento al capitolo 4376 (1.1.163.3.08.28) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 350 - Servizio n. 294 - Infrastrutture energetiche e di telecomunicazione - spese correnti - con la denominazione «Contributi ai gruppi d'acquisto vigilati dalla Regione Friuli-Venezia Giulia» e con lo stanziamento di 100.000 euro per l'anno 2007.

3. All'onere di 100.000 euro per l'anno 2007, derivante dall'autorizzazione di spesa disposta con il comma 2, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 5.5.350.1.215 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 con riferimento al capitolo 3977 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 15 dicembre 2006

ILLY

(Omissis)

07R0136

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 29 maggio 2007, n. 10.

Modifiche alla legge regionale n. 47 del 28 dicembre 2006 recante: «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009 della Regione Abruzzo (legge finanziaria 2007)», alla legge regionale n. 48 del 28 dicembre 2006 recante: «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009» ed alla legge regionale n. 29 del 25 agosto 2006, recante «Legge finanziaria regionale e legge regionale di Bilancio 2006 - 1° Provvedimento di variazione».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 32 del 6 giugno 2007)

(Omissis).

07R0373

LEGGE REGIONALE 29 maggio 2007, n. 11.

Disciplina dei servizi automobilistici commerciali di trasporto pubblico di persone di competenza regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 32 del 6 giugno 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La Regione Abruzzo, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59), disciplina con la presente legge i servizi automobilistici di trasporto pubblico di competenza regionale esercitati senza oneri finanziari a carico della Regione Abruzzo da imprese di trasporto in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa al fine di:

- a) tutelare la concorrenza tra le imprese e la trasparenza del mercato;
- b) garantire la sicurezza dei viaggiatori e la qualità dei servizi offerti;
- c) stabilire le condizioni idonee al migliore soddisfacimento della domanda di mobilità delle persone nell'ambito dei servizi automobilistici di competenza regionale non compresi nella rete dei servizi minimi essenziali di cui alla legge regionale 23 dicembre 1998, n. 152 (norme per il trasporto pubblico locale) e successive modificazioni;
- d) eliminare le rendite e i diritti di esclusività attraverso il graduale passaggio dal regime concessorio a quello autorizzativo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) servizi automobilistici di trasporto pubblico di competenza regionale esercitati senza oneri finanziari a carico della Regione Abruzzo, di seguito indicati come «servizi commerciali»: i servizi di trasporto di persone di competenza regionale effettuati su strada mediante autobus e aventi le seguenti caratteristiche:

- 1) offerta indifferenziata al pubblico;
- 2) itinerari, orari e frequenze predeterminati;
- 3) svolgimento continuativo o periodico nel territorio della Regione Abruzzo o su un percorso che collega la Regione Abruzzo con una Regione limitrofa e che si svolge per la sua maggiore percorrenza in territorio abruzzese;
- 4) tariffa libera predeterminata autonomamente dall'esercente il servizio;
- 5) organizzazione e gestione economicamente autonoma derivante dall'assenza di contributi o corrispettivi da parte della Regione Abruzzo;
- b) autobus: gli autoveicoli classificati e immatricolati ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera b) e dell'art. 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada) e successive modificazioni;
- c) autobus in disponibilità dell'impresa: gli autobus immatricolati, ai sensi dell'art. 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, nella cui carta di circolazione è indicata l'impresa;

d) impresa: l'impresa in possesso dei requisiti relativi all'accesso alla professione di trasportatore su strada di persone di cui al decreto legislativo 22 dicembre 2000 n. 395 (Accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori) e successive modificazioni;

e) riunioni di imprese:

1) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 (Costituzione di consorzi, cooperative per appalti di lavori pubblici) e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l'artigianato);

2) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;

3) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti indicati nella lettera d), nella lettera e) punti n. 1) e n. 2), i quali, prima della presentazione della domanda per il servizio commerciale abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale presenta domanda in nome e per conto proprio e dei mandanti;

4) i consorzi ordinari di cui all'art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alla lettera d), alla lettera e), punti n. 1) e n. 2), anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile;

5) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 (Istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico GEIE ai sensi dell'art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 428);

f) relazione di traffico: il collegamento tra due località in cui è consentito che il viaggiatore salito a bordo in una di esse possa scendere nell'altra. Per località si intende l'intero territorio comunale.

Art. 3.

Accesso al mercato

1. I servizi commerciali sono soggetti ad autorizzazione avente termine massimo di validità di tre anni, rinnovabile, rilasciata dal servizio competente della Direzione trasporti e mobilità della Regione Abruzzo secondo le modalità e criteri di cui agli articoli 4 e 5.

2. Per ottenere l'autorizzazione ad esercitare i servizi commerciali, l'impresa richiedente, iscritta al registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile, deve soddisfare le seguenti condizioni:

a) essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di accesso alla professione di trasportatore su strada di persone, di cui al decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 (Accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori) e successive modificazioni;

b) possedere la certificazione relativa alla qualità aziendale secondo le norme UNI EN ISO 9000 nella versione più recente rilasciata da organismi accreditati dal sistema SINCERT;

c) applicare nei confronti degli addetti, in materia di rapporto di lavoro, le norme di diritto comune e le norme del Contratto collettivo nazionale di lavoro di settore;

d) rispettare le disposizioni di cui all'art. 1, comma 5, del Regolamento (CEE) n. 1191/69 del 26 giugno 1969, così come sostituito dal Regolamento (CEE) n. 1893/91 del 20 giugno 1991, in materia di separazione contabile, nell'ipotesi in cui la medesima gestisca anche servizi di trasporto di persone soggetti ad obblighi di servizio pubblico;

e) disporre di personale, impianti e strutture in misura idonea ad assicurare il regolare esercizio del servizio commerciale;

f) disporre di autobus classificati, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 23 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 2004, come classe B o classe III non acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non possa beneficiare la totalità delle imprese e immatricolati per la prima volta da non più di sette anni, in misura idonea ad assicurare il regolare esercizio del servizio commerciale;

g) ottenere, da parte dei competenti organi, il nulla osta sul percorso e sulle aree di fermata del servizio commerciale proposto ai sensi della normativa in materia di sicurezza;

h) non aver commesso, nel periodo di un anno precedente alla data di presentazione della domanda per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1, più di tre infrazioni previste all'art. 8, comma 1;

i) non essere incorsa, nel periodo di un anno precedente alla data di presentazione della domanda, nella revoca di un titolo legale per l'esercizio di servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus;

l) proporre un servizio commerciale che non comprometta gravemente la vitalità di un servizio ferroviario;

m) proporre un servizio commerciale che sia compatibile e non si sovrapponga o interferisca con la rete dei servizi minimi essenziali di competenza regionale, anche ai fini dell'efficienza e efficacia della spesa pubblica. A tal fine il servizio proposto non deve prevedere relazioni di traffico comprese nei programmi di esercizio dei servizi rientranti nella rete dei servizi minimi essenziali di cui alla legge regionale 23 dicembre 1998, n. 152 e successive modificazioni.

3. Nel caso di autorizzazione richiesta da una riunione di imprese, le condizioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), h) e i) sono riferite alle singole imprese facenti parte della riunione di imprese e le condizioni di cui al comma 2, lettere e), f) e g) sono riferite alla riunione di imprese.

4. L'autorizzazione viene negata con provvedimento motivato quando l'impresa o la riunione di imprese richiedente non soddisfa le condizioni previste dal presente articolo e, nel periodo transitorio, anche la condizione prevista all'art. 10, comma 3.

Art. 4.

Domande di rilascio e rinnovo autorizzazione

1. La domanda per il rilascio o il rinnovo dell'autorizzazione, in bollo e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o della riunione di imprese, è presentata al servizio competente della Direzione trasporti e mobilità della Regione Abruzzo e contiene i seguenti elementi nonché le seguenti dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), necessarie a dimostrare il rispetto delle condizioni di cui all'art. 3, comma 2:

a) la denominazione o ragione sociale dell'impresa, la sede, il codice fiscale, il numero di partita IVA, le generalità del legale rappresentante, l'iscrizione al registro delle imprese; in caso di riunione di imprese tali dati devono essere riferiti anche a ciascuna delle imprese riunite;

b) dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di onorabilità, di capacità finanziaria e di idoneità professionale previsti dal decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 e successive modificazioni; in caso di riunione di imprese tale dichiarazione deve essere riferita a ciascuna delle imprese riunite;

c) dichiarazione relativa alla disponibilità di autobus classificati come classe B o classe III con indicazione del numero, tipologia, dimensioni, vetustà, uso in base al quale sono immatricolati gli autobus da utilizzare per il servizio commerciale e dichiarazione di assenza per l'acquisto degli stessi di sovvenzioni pubbliche di cui non ha beneficiato la totalità di imprese di trasporto di persone su strada;

d) dichiarazione relativa alla disponibilità di personale in misura idonea ad assicurare il regolare esercizio dei servizi commerciali con indicazione del numero, qualifica, natura giuridica del rapporto di lavoro del personale e la tipologia dei contratti collettivi di lavoro applicati;

e) dichiarazione relativa alla disponibilità di impianti e strutture in dotazione per assicurare il servizio commerciale con indicazione della tipologia e ubicazione;

f) dichiarazione di non aver commesso, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, più di tre infrazioni ai sensi dell'art. 8, comma 1 nonché di non aver subito provvedimenti di revoca di un titolo legale per l'esercizio di servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus; in caso di riunione di imprese tale dichiarazione deve essere riferita a ciascuna delle imprese riunite;

g) dichiarazione relativa al rispetto degli obblighi di cui all'art. 1, comma 5 del Regolamento (CEE) 1191/69 e successive modificazioni di non gestire servizi soggetti ad obblighi di servizio pubblico ovvero, qualora l'impresa li gestisca, di rispettare gli obblighi inerenti la separazione contabile; in caso di riunione di imprese tale dichiarazione deve essere riferita a ciascuna delle imprese riunite;

h) dichiarazione relativa all'esistenza del nulla osta rilasciato ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza, sul percorso e sulle aree di fermata del servizio commerciale richiesto, salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 9;

i) dichiarazione di non compromettere in maniera grave la vitalità di un servizio ferroviario con il servizio commerciale proposto;

l) dichiarazione che il servizio commerciale proposto non prevede relazioni di traffico comprese nei programmi di esercizio della rete dei servizi minimi essenziali di cui alla legge regionale 23 dicembre 1998, n. 152 e successive modificazioni.

2. Alla domanda di cui al comma 1 è allegata la seguente documentazione:

a) attestazione di affidamento, rilasciata da imprese che esercitano attività bancaria, per un importo non inferiore a € 50.000,00 qualora l'impresa abbia la disponibilità, a qualunque titolo, fra quelli consentiti dalla normativa vigente, di un autoveicolo adibito all'attività di trasportatore su strada. L'importo dovrà essere aumentato nella misura di € 5.000,00 per ogni veicolo supplementare; in caso di riunione di imprese tale attestazione è prodotta per ciascuna delle imprese riunite;

b) scheda contenente il programma di esercizio del servizio richiesto con indicazione dell'orario, delle relazioni di traffico, fermate previste, distanze progressive, tempi di guida e di riposo dei conducenti, periodi e frequenza di esercizio;

c) instradamento e cartina stradale in scala adeguata nella quale siano indicati il percorso e le fermate previste;

d) sistema tariffario da applicare con indicazione dei titoli di viaggio e relative tariffe, nonché le eventuali prestazioni o servizi compresi nella tariffa;

e) dati relativi alla natura e al volume di traffico che si prevede di conseguire;

f) certificazione relativa alla qualità aziendale secondo le norme UNI EN ISO 9000 nella versione più recente rilasciata da organismi accreditati dal sistema SINCERT; in caso di riunione di imprese tale certificazione deve essere prodotta per ciascuna delle imprese riunite.

3. Durante il periodo transitorio, come individuato dall'art. 10, la scheda prevista alla lettera b), comma 2 del presente articolo è integrata da una dichiarazione nella quale il richiedente precisa che ogni relazione di traffico proposta nei programmi di esercizio serva almeno una località distante più di 30 km da una delle due località servite da ogni relazione di traffico compresa nei programmi di esercizio dei servizi definiti dall'art. 10, comma 1 esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Rilascio e rinnovo autorizzazione

1. La Regione Abruzzo rilascia l'autorizzazione per il servizio commerciale entro il termine di centoventi giorni decorrenti dalla data di ricevimento della domanda.

2. I procedimenti di modifica di un servizio commerciale in atto e di rinnovo dell'autorizzazione di un servizio commerciale già esercitato si concludono entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

3. Il procedimento relativo alla trasformazione delle concessioni regionali in autorizzazioni ai sensi dell'art. 10 si conclude entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda.

4. Fino al 31 dicembre 2008, in relazione all'esigenza di accertare la condizione di cui all'art. 10, comma 3, i predetti termini sono di centocinquanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

5. Al fine di verificare il possesso delle condizioni previste dall'art. 3, comma 2 e dall'art. 10, comma 3, possono essere richiesti ulteriori elementi a sostegno della domanda.

6. Il richiedente l'autorizzazione è tenuto a regolarizzare la domanda incompleta e a fornire le ulteriori indicazioni e documentazioni richieste a sostegno della domanda entro il termine di trenta giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione da parte della Regione Abruzzo.

7. La richiesta da parte della Regione diretta a ricevere ulteriori elementi per l'esame della domanda sospende il termine di conclusione del procedimento che riprende a decorrere dalla data di ricevimento di quanto richiesto o, in mancanza, dalla scadenza del termine di trenta giorni di cui al comma 6.

8. La richiesta di regolarizzazione di domanda incompleta interrompe il termine di conclusione del procedimento che inizia nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento di quanto richiesto o, in mancanza, dalla scadenza del termine di trenta giorni di cui al comma 6.

9. Nel caso di domanda di autorizzazione relativa a percorsi e fermate per i quali occorre acquisire il nulla osta ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), i termini sono sospesi fino all'acquisizione del relativo nulla osta.

10. L'autorizzazione è redatta a nome dell'impresa o della riunione di imprese e non può da queste essere ceduta a terzi.

11. Nel caso di riunioni di imprese, l'autorizzazione è redatta anche a nome di tutte le imprese facenti parte della riunione. Essa viene rilasciata in originale al soggetto giuridico che gestisce la riunione di impresa con copia conforme alle imprese facenti parte della riunione.

12. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, (Disciplina dell'imposta di bollo) e successive modificazioni, sia l'autorizzazione che le relative copie conformi sono soggette all'applicazione dell'imposta di bollo sin dall'origine. Prima della notifica dei provvedimenti il servizio competente richiede il deposito delle necessarie marche da bollo, in base alle vigenti disposizioni e tariffe, da applicare sia sull'originale del provvedimento, conservato agli atti della Regione, sia sugli esemplari da notificare.

13. Fino al 31 dicembre 2008 le domande di modifiche intese ad introdurre nuove relazioni di traffico nei servizi di cui all'art. 10, comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono presentate successivamente alla trasformazione della concessione in autorizzazione, ai sensi del predetto art. 10.

Art. 6.

Obblighi delle imprese

1. L'impresa, per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione, rispetta:

a) le condizioni previste all'art. 3, comma 2 dalla lettera a) alla lettera f);

b) le prescrizioni contenute nell'autorizzazione;

c) le prescrizioni relative alla sicurezza del percorso e delle fermate, nonché quelle relative alla circolazione stradale stabilite dalle competenti autorità.

2. L'impresa è tenuta inoltre a:

a) comunicare al servizio competente della Direzione trasporti e mobilità della Regione Abruzzo l'eventuale intenzione di sospendere o cessare l'esercizio del servizio autorizzato. Tale comunicazione è inoltrata almeno trenta giorni prima della sospensione o cessazione del servizio e resa nota all'utenza per lo stesso periodo tramite appositi avvisi anche esposti all'interno degli autobus utilizzati;

b) tenere a bordo dell'autobus adibito al servizio commerciale la copia dell'autorizzazione certificata conforme dalla Regione Abruzzo;

c) adibire al servizio gli autobus in propria disponibilità aventi le caratteristiche di cui all'art. 3, comma 2, lettera f);

d) adottare la Carta della mobilità, sulla base di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 1999, e rendere noto l'itinerario sul quale è effettuato il servizio, le fermate, gli orari, i prezzi applicati e le altre condizioni di esercizio, in modo da garantire trasparenza dell'informazione ed agevole accesso agli utenti interessati;

e) rilasciare ai viaggiatori trasportati un titolo di viaggio nel quale debbono necessariamente figurare: la denominazione dell'impresa emittente, le località di partenza e di destinazione, il periodo di validità e la tariffa, nonché tutti gli elementi previsti dalla normativa fiscale;

f) fornire alla Regione Abruzzo i dati richiesti per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo di cui all'art. 7;

g) attivare l'esercizio del servizio entro sessanta giorni dalla data di inizio prevista nell'autorizzazione;

h) applicare i titoli e le relative tariffe indicate nella domanda di autorizzazione e comunicare alla Regione Abruzzo ogni variazione delle stesse. Tale comunicazione è inoltrata almeno venti giorni prima della applicazione e resa nota all'utenza per lo stesso periodo tramite appositi avvisi anche esposti all'interno degli autobus utilizzati.

Art. 7.

Attività di controllo

1. La Regione Abruzzo dispone controlli e verifiche periodiche sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3 e sul rispetto, da parte delle imprese autorizzate, degli obblighi di cui all'art. 6, al fine di assicurare la leale e corretta concorrenza tra le imprese esercenti i servizi commerciali autorizzati, nonché il rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge. A tale fine gli organi addetti al controllo sono abilitati anche a:

- a) esaminare i libri ed ogni altro documento relativo alla gestione dell'impresa;
- b) fare copie o prelevare estratti dei libri e dei documenti nei locali dell'impresa;
- c) accedere a tutti i locali, i terreni ed i veicoli dell'impresa;
- d) acquisire qualsiasi dato informativo sull'attività dell'impresa.

Art. 8.

Infrazioni e sanzioni amministrative pecuniarie

1. Le infrazioni relative all'esercizio di un servizio commerciale autorizzato si verificano quando l'impresa:

- a) non rispetta l'obbligo previsto dall'art. 6, comma 2, lettera c);
- b) non rispetta l'obbligo previsto dall'art. 6, comma 2, lettera g) di attivare l'esercizio del servizio autorizzato entro sessanta giorni dalla data di inizio prevista nell'autorizzazione, o esercita il servizio nel periodo di sospensione dell'autorizzazione, disposta conformemente a quanto previsto all'art. 9;
- c) non rispetta le prescrizioni contenute nell'autorizzazione, nonché le prescrizioni relative alla sicurezza del percorso e delle fermate;
- d) non rispetta l'obbligo previsto all'art. 6, comma 2, lettera e);
- e) impedisce, senza un giustificato motivo, agli organi preposti di svolgere l'attività di controllo di cui all'art. 7;
- f) sospende o interrompe in modo definitivo il servizio, in violazione dell'obbligo di comunicazione di cui all'art. 6, comma 2, lettera a);
- g) non rispetta gli obblighi previsti all'art. 6, comma 2, lettera h) relativi alle tariffe da applicare;
- h) ritarda reiteratamente di almeno venti minuti la partenza dal capolinea del servizio autorizzato senza giustificato motivo;

2. Le imprese che commettono le infrazioni di cui al primo comma sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 200,00 a € 1.600,00.

3. Le infrazioni che non riguardano specificatamente l'esercizio di un singolo servizio commerciale autorizzato si verificano quando l'impresa:

- a) non possiede i requisiti per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, previsti dal decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni;
- b) non possiede la certificazione relativa alla qualità aziendale secondo le norme UNI EN ISO 9000 nella versione più recente rilasciata da organismi accreditati dal sistema SINCERT;
- c) non applica nei confronti degli addetti, in materia di rapporto di lavoro, le norme di diritto comune e le norme del Contratto collettivo nazionale di lavoro di settore;
- d) non rispetta le disposizioni di cui all'art. 1, comma 5, del Regolamento (CEE) n. 1191/69 del 26 giugno 1969, così come sostituito dal Regolamento (CEE) n. 1893/91 del 20 giugno 1991, in materia di separazione contabile, nell'ipotesi in cui la medesima gestisca anche servizi soggetti ad obblighi di servizio pubblico.

4. Le imprese che commettono le infrazioni di cui al comma 3 sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 200,00 a € 1.600,00.

5. L'autorità che procede all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge, nonché di quelle previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, richiamate nell'art. 9 della presente legge, è tenuta a darne notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, alla Regione Abruzzo per l'adozione degli ulteriori provvedimenti di cui all'art. 9. La contestazione effettuata si intende definita quando ricorrono le ipotesi di cui all'art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.

6. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo, esclusi i proventi delle sanzioni comminate per violazioni di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono versati in conto entrate alla Tesoreria regionale.

7. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge vengono svolte, oltre che dai soggetti espressamente abilitati dalle norme vigenti, anche dai dipendenti regionali espressamente incaricati dalla Direzione trasporti e mobilità della Regione Abruzzo.

Art. 9.

Sanzioni amministrative accessorie alle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Le sanzioni amministrative accessorie alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 8 della presente legge e alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni indicate dal presente articolo, sono la sospensione e la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del servizio commerciale. Esse sono applicate dalla Regione Abruzzo nei termini e con le modalità di cui al presente articolo, indipendentemente dalla circostanza che le sanzioni amministrative pecuniarie siano state comminate alla stessa impresa titolare o alle imprese associate.

2. L'impresa che compie le infrazioni di cui all'art. 8, comma 3 che non riguardano specificatamente l'esercizio di un singolo servizio commerciale autorizzato, incorre nella sospensione di tutte le autorizzazioni di cui la stessa è titolare, in forma singola o come membro di una riunione di imprese, per un periodo di centottanta giorni. Il periodo di sospensione si interrompe alla data in cui la Regione Abruzzo ha ricevuto da parte della impresa la comunicazione di avvenuta regolarizzazione.

3. Decorso inutilmente il periodo di sospensione previsto al comma 2, l'impresa incorre nella revoca di tutte le autorizzazioni di cui è titolare, in forma singola o come membro di una riunione di imprese.

4. L'impresa incorre nella sospensione dell'autorizzazione per un periodo di trenta giorni qualora commetta, nell'arco di tre anni, quattro infrazioni, fra quelle previste agli articoli 72 comma 13, 78 comma 3, 79 comma 4, 80 commi 14 e 17, 82 comma 9, 87 comma 6, 174 comma 9, 178 comma 6, 180 commi 7 e 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e all'art. 8, comma 1 della presente legge.

5. L'impresa che, entro il periodo dei tre anni successivo al provvedimento di sospensione di cui al comma 4, commette nuovamente altre due infrazioni come individuate nel predetto comma 4, incorre nella revoca dell'autorizzazione.

6. L'impresa, che commette l'infrazione di cui all'art. 8, comma 1, lettera b) della presente legge, incorre nella revoca dell'autorizzazione.

Art. 10.

Norme transitorie

1. I servizi automobilistici di trasporto pubblico locale esercitati in base a concessioni rilasciate ai sensi della legge regionale 9 settembre 1983, n. 62 e non assistiti da contributi o corrispettivi a carico del bilancio regionale, in atto al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono prorogati fino al 31 dicembre 2008. Entro tale termine, ai concessionari di tali servizi che soddisfano le condizioni di cui all'art. 3, comma 2 della presente legge viene rilasciato, su istanza da presentare entro il 31 luglio 2008, il corrispondente titolo autorizzativo in luogo della concessione, secondo le modalità previste agli articoli 4 e 5 della presente legge.

2. Le concessioni per servizi di trasporto pubblico locale di cui al comma 1, rilasciate ad imprese che alla data del 31 dicembre 2008 non soddisfano le condizioni previste all'art. 3, comma 2 o che non hanno presentato l'istanza di cui al comma 1 del presente articolo, dal 1° gennaio 2009 si considerano decadute.

3. Fino al 31 dicembre 2008 possono essere autorizzati nuovi servizi commerciali ai sensi della presente legge o autorizzate modifiche intese ad introdurre nuove relazioni di traffico nei servizi di cui al comma 1 esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che ogni relazione di traffico proposta nei programmi di esercizio serva almeno una località distante più di 30 km da una delle due località servite da ogni relazione di traffico compresa nei programmi di esercizio dei servizi automobilistici di trasporto pubblico locale di cui al comma 1 in atto alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

4. La distanza di 30 km è calcolata sul percorso stradale più breve che collega le case municipali dei comuni oggetto della relazione di traffico.

5. Le domande per l'istituzione di nuovi servizi commerciali o per l'istituzione di nuove relazioni di traffico nei servizi di cui al comma 1, pervenute alla Regione Abruzzo prima dell'entrata in vigore della presente legge e per le quali, a tale data, non si sia concluso il relativo procedimento, sono regolate dalle disposizioni della presente legge.

6. Le autorizzazioni rilasciate per servizi di gran turismo ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1998, n. 152 e successive modificazioni e della deliberazione consiliare n. 164/8 del 13 gennaio 2005 (Programmazione ed amministrazione attraverso criteri di semplificazione amministrativa della rete dei servizi di granturismo, attuazione dell'art. 6, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 25/2003), in atto al momento dell'entrata in vigore della presente legge, restano valide fino alla scadenza dei termini indicati nei relativi provvedimenti.

Art. 11.

Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la stessa, ed in particolare:

a) il comma 3 dell'art. 20 della legge regionale 23 dicembre 1998, n. 152;

b) la lettera d) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 59 come sostituito dall'art. 6 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 25;

c) i commi 2 e 3 dell'art. 1 della legge regionale 23 luglio 1991, n. 40.

Art. 12.

Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 29 maggio 2007

DEL TURCO

07R0374

LEGGE REGIONALE 29 maggio 2007, n. 12.

Integrazione all'art. 15 della legge regionale n. 141/1997 recante: «Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative» così come modificato dall'art. 2, comma 1 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 42 recante «Disposizioni urgenti in materia di demanio marittimo, turismo ed attività sportive».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 32 del 6 giugno 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Integrazione all'art. 15 della legge regionale n. 141/1997

1. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'art. 15 della legge regionale n. 141/1997 (Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative) così come modificato dall'art. 2, comma 1 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 42 (Disposizioni urgenti in materia di demanio marittimo, turismo ed attività sportive) è aggiunta la seguente lettera:

c-bis. Per l'anno 2007 i comuni che, pur avendo approvato il P.D.C., non abbiano ancora assegnato in concessione le nuove aree in esso previste e non abbiano approvato il regolamento di cui alla lettera b), possono rilasciare concessioni demaniali marittime a carattere stagionale o temporaneo per attività turistiche e ricreative esclusivamente ai soggetti ai quali sono state rilasciate nell'anno precedente e per il medesimo lotto anche per le Forze dell'ordine: Vigili del fuoco, Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza, anche nelle zone ricadenti in aree SIC in assenza di una specifica regolamentazione, previa domanda dell'interessato al comune. Le presenti disposizioni si applicano anche nelle aree divenute demaniali, a seguito di intervenuta approvazione definitiva del verbale di delimitazione delle aree appartenenti al pubblico demanio marittimo, non ancora inserite nel Piano demaniale comunale. Le concessioni rilasciate sono senza diritto di insistenza, con un fronte mare non superiore a mt. 50.

Art. 2.

Integrazione all'art. 13 legge regionale n. 141/1997

1. All'art. 13 della legge regionale n. 141/1997 è aggiunto il seguente punto 6:

«6. Vanno altresì riservate, a titolo non oneroso, un numero di concessioni equivalenti al numero degli Ambiti sociali, così come individuati dalla legge regionale n. 22/1998 e sue modifiche ed integrazioni, la cui gestione è affidata agli Ambiti stessi. Alla individuazione del numero di concessioni che ogni singolo comune deve destinare agli Ambiti sociali provvede la Regione Abruzzo tramite il competente Settore regionale, entro quarantacinque giorni dall'approvazione della presente legge. Le concessioni che si rendono disponibili, in quanto non richieste dagli Ambiti sociali, sono assegnate dal comune per un periodo non superiore ad un anno. Dopo il terzo anno l'assegnazione può essere fatta in maniera definitiva».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 29 maggio 2007

DEL TURCO

07R0375

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 9 maggio 2007, n. 14.

Legge finanziaria regionale 2007.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 11 del 9 maggio 2007)**(Omissis).***07R0340**

LEGGE REGIONALE 9 maggio 2007, n. 15.

Bilancio regionale di competenza e di cassa 2007. Bilancio pluriennale 2007/2009.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 11 del 9 maggio 2007)**(Omissis).***07R0341**

LEGGE REGIONALE 1° giugno 2007, n. 16.

Disposizioni integrative dell'art. 27 della legge regionale 10 agosto 1993, n. 19, e successive modificazioni, recante: «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio».*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 14 del 16 giugno 2007)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La lettera *b*) dell'art. 27 della legge regionale 10 agosto 1993, n. 19, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

«*b*) specie cacciabili dal 1° settembre al 31 gennaio: volpe (*vulpes vulpes*) e cinghiale (*sus scrofa*)».

2. Al comma 2-bis dell'art. 27 della legge regionale 10 agosto 1993, n. 19, aggiunto dall'art. 1, comma 29, della legge regionale 20 maggio 2004, n. 15, dopo le parole «(*vulpes vulpes*)» sono aggiunte le parole «, cinghiale (*sus scrofa*)».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 1° giugno 2007

IORIO

07R0389

REGOLAMENTO REGIONALE 19 aprile 2007, n. 2.

Regolamento recante norme per la stesura del programma di prevenzione del randagismo e per la determinazione della tariffa giornaliera di riferimento per la custodia ed il mantenimento degli animali nelle strutture di ricovero per cani.*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 10 del 30 aprile 2007)*

Premesso che:

il Consiglio regionale ha approvato la deliberazione n. 73 del 27 marzo 2007;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità

1. Con il presente regolamento, in attuazione della legge regionale n. 7/2005 vengono definiti i criteri e le modalità per:

a) la stesura del programma per la prevenzione del randagismo di cui all'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 7/2005;

b) l'erogazione dei contributi per l'attuazione dello stesso programma;

c) la fissazione della tariffa giornaliera di riferimento per la custodia ed il mantenimento dei cani nelle strutture di accoglienza.

Art. 2.

*Programma per la prevenzione del randagismo
Predisposizione e verifica*

1. Il Servizio veterinario regionale, sentiti i Servizi veterinari delle zone A.S.Re.M., i comuni, i loro consorzi e le comunità montane, le associazioni protezionistiche e cinofile, gli ordini provinciali dei veterinari, predispone un Piano triennale per la prevenzione del randagismo in cui individua, ai sensi dell'art. 1 e dell'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 7/2005, gli obiettivi da perseguire, le azioni da intraprendere, le priorità per il conseguimento delle finalità della stessa legge regionale ed i relativi fabbisogni finanziari da inserire a bilancio. Il programma così predisposto viene approvato con deliberazione della giunta regionale.

2. Entro il 31 gennaio i comuni, singoli o associati, redigono una relazione, da inviare al Servizio veterinario regionale, sulle attività svolte, indicando anche le spese sostenute, in particolare per quanto riguarda la gestione di strutture di ricovero e per il mantenimento dei cani e per i piani di sterilizzazione degli animali di affezione, la cui predisposizione risulta affidata alla loro competenza dalla legge n. 281/1991, come modificata dall'art. 1, comma 829, della legge n. 296/2006.

3. Entro il 31 gennaio i Servizi veterinari delle zone A.S.Re.M. redigono una relazione, da inviare al Servizio veterinario regionale, di monitoraggio sulle attività svolte in materia, sull'evoluzione del fenomeno del randagismo e sugli obiettivi dei Piani di cui ai commi 1 e 4 conseguiti nell'ambito territoriale di loro competenza. Il Servizio veterinario regionale predispone a sua volta una relazione sulla base dei documenti predisposti dai comuni, dai Servizi veterinari A.S.Re.M. e dell'attività svolta di sua diretta competenza.

4. Entro il 28 febbraio il Servizio veterinario regionale predispone il Piano annuale stralcio del Piano triennale di cui al comma 1, per la definizione degli obiettivi annuali. Il programma così predisposto viene approvato con deliberazione della giunta regionale.

5. I Piani di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo si basano, in particolare, sui seguenti tipi di intervento:

a) iniziative di educazione, informazione, formazione ed aggiornamento;

b) attività di servizio, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legge regionale n. 7/2005;

c) campagne straordinarie di sterilizzazione, coordinate dalle unità operative competenti delle zone territoriali della A.S.Re.M. e concordate con i comuni interessati e con le associazioni di protezione animale riconosciute;

d) progetti per il risanamento o la costruzione di canili comunali e rifugi per cani o il reperimento di strutture da adibire allo scopo;

e) spese per la gestione di canili e rifugi sostenute nell'anno precedente.

Art. 3.

Ripartizione ed erogazione dei fondi

1. Entro il 30 aprile le figure che ne hanno titolo ai sensi della legge regionale n. 7/2005, sulla base dei programmi regionali approvati, fanno pervenire le richieste di contributi per le iniziative che intendono svolgere o per i progetti che intendono realizzare.

2. Entro il 30 giugno, e comunque entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del bilancio di esercizio annuale della Regione, il Servizio veterinario regionale, sulla base degli obiettivi e delle priorità individuati nel Piano annuale per la prevenzione del randagismo, nonché sulla base delle richieste di contributo pervenute, provvede all'erogazione dei contributi nei limiti delle risorse economiche disponibili.

3. Per il finanziamento del programma di cui al presente articolo, la Regione utilizza i fondi propri stanziati per l'attuazione della legge regionale n. 7/2005 e le somme messe a disposizione dallo Stato ai sensi della legge n. 281/1991. Per le iniziative di carattere sanitario, la Regione può attingere al Fondo sanitario regionale.

4. Compatibilmente con le disponibilità di bilancio, la misura dei contributi concessi non può superare i seguenti valori massimi:

a) fino al 100% per le attività di cui al comma 5, lettere a) e b), dell'art. 2;

b) fino al 75% per campagne straordinarie di cui al comma 5, lettera c), dell'art. 2;

c) fino al 50% in conto capitale della spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione di strutture di ricovero di cui al comma 5, lettera d), dell'art. 2;

d) fino al 50% delle spese di gestione riconosciute di cui al comma 5, lettera e), dell'art. 2.

5. Le domande possono essere presentate dai soggetti pubblici e privati di cui agli articoli 3, 4 e 9, della legge regionale n. 7/2005, in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 3, lettera b), del regolamento regionale 21 marzo 2006, n. 1, sulla base degli obiettivi programmati ed individuati ai sensi degli articoli 2 e 5 del presente regolamento; nell'assegnazione dei contributi verrà data comunque priorità alle richieste presentate, nell'ordine, dai soggetti pubblici, dalle associazioni protezionistiche e dai soggetti privati.

6. Per lo svolgimento di attività mirate al perseguimento degli obiettivi della legge regionale n. 7/2005 può essere attivato anche lo strumento del bando pubblico ai sensi di quanto previsto in materia dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 4.

Iniziativa di informazione, di educazione e di servizio

1. La Regione Molise promuove e finanzia, nei limiti delle risorse disponibili nel proprio bilancio e secondo le procedure di cui all'art. 3, corsi di formazione e di aggiornamento, campagne di informazione e di educazione sanitaria, iniziative di servizio, volti a favorire la diffusione e l'applicazione dei principi contenuti nella legge regionale n. 7/2005 e per affermare il rispetto degli animali e la tutela del loro benessere sia fisico che etologico.

2. Per lo svolgimento dei corsi i soggetti organizzatori si avvalgono di docenti qualificati; in particolare, per quanto riguarda le materie di sanità, benessere e comportamento animale e rapporto uomo-animale, si avvalgono di etologi, di medici veterinari e psicologi.

3. I corsi sono rivolti, in particolare, a coloro che sono interessati alla custodia, all'allevamento, all'addestramento, al commercio ed al trasporto di animali da compagnia.

4. Le campagne d'informazione/educazione sanitaria sono indizzate, oltre ai soggetti su menzionati, ad altre categorie rappresentate da alunni delle scuole elementari e medie, soggetti deputati alla sorveglianza ed alla vigilanza, proprietari di animali di affezione ed alle associazioni di volontariato.

5. Nell'ambito delle attività di servizio, la Regione promuove e finanzia, in particolare:

a) campagne per la promozione dell'anagrafe canina;

b) campagne per l'affidamento dei cani ricoverati presso i canili comunali ed i canili rifugio;

c) il monitoraggio sanitario finalizzato al controllo, alla mappatura ed alla prevenzione delle malattie zoonotiche e di quelle proprie delle specie canina e felina, coordinato dai Servizi veterinari delle zone A.S.Re.M., anche in collaborazione con i soggetti pubblici e privati individuati dalla legge regionale n. 7/2005;

d) le attrezzature e le spese di gestione degli ambulatori veterinari A.S.Re.M. per le funzioni loro attribuite dalla legge regionale n. 7/2005;

e) corsi di formazione indirizzati alle polizie locali, alle guardie zoofile ed al personale dei comuni, al fine di garantire la corretta ed efficace applicazione della legge regionale 4 marzo 2005, n. 7, e delle altre leggi nazionali in materia di trattamento degli animali.

Art. 5.

Localizzazione dei canili e dei rifugi

1. Entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, la Regione convoca una conferenza di programma con le amministrazioni pubbliche, l'A.S.Re.M. e le associazioni per la protezione degli animali regolarmente riconosciute ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 7/2005, per la definizione di un programma pluriennale per la realizzazione di una serie di canili comunali e rifugi per cani che dovrà coprire in modo uniforme tutto il territorio regionale.

Art. 6.

Realizzazione di strutture di ricovero per cani

1. Per la realizzazione di canili e rifugi le domande per la concessione dei contributi vanno indirizzate a: «Regione Molise, Direzione generale V - Servizio di medicina veterinaria e sicurezza alimentare», corredate di un progetto preliminare e della relativa relazione tecnica dettagliata. Successivamente alla promessa di finanziamento, dovranno essere presentati i relativi progetti esecutivi in duplice copia, formalmente approvati ai sensi della legge regionale n. 34/1999.

2. Al fine di garantire le migliori condizioni di vita per gli animali ospitati ed una efficiente gestione della struttura, saranno ammesse a finanziamento solo strutture con una capienza massima di 200 cani, escluso le aree di isolamento e infermeria.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 5 dell'art. 3, nell'assegnazione dei contributi verrà data priorità alle strutture realizzate dai comuni in forma consortile e che svolgano la propria attività in collaborazione con una o più associazioni per la protezione animale che siano riconosciute e che vantino un'esperienza di almeno cinque anni nel settore.

4. Il Servizio regionale di edilizia pubblica della Direzione generale II, provvede alla gestione tecnico-amministrativa dei lavori dei progetti approvati.

5. L'approvazione dei progetti relativi alle opere ammesse a contributo equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere stesse. A tali progetti, in quanto opere pubbliche di competenza regionale, si applicano le procedure previste dalla legge regionale n. 12/1993, e sue successive modifiche ed integrazioni.

6. I contributi in conto capitale sono corrisposti ai soggetti concessionari sulla base degli stati di avanzamento certificati dal RUP (Responsabile unico del procedimento) e dal direttore dei lavori.

Art. 7.

Spese di gestione dei canili e dei rifugi

1. I contributi sulle spese di gestione vengono erogati sulla base di analitici rendiconti delle spese sostenute, da approvare con formale provvedimento dell'organo di governo dell'ente interessato, e rapportati alle tariffe individuate ai sensi del comma 2.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Servizio veterinario regionale, sentiti i Servizi veterinari dell'A.S.Re.M., i comuni, le associazioni per la protezione animale riconosciute ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 7/2005, determina una tariffa giornaliera di riferimento per il mantenimento degli animali nei canili e nei rifugi sulla base della quale erogare i contributi alle spese di gestione. La tariffa viene aggiornata con cadenza triennale e ogni qualvolta il Servizio veterinario regionale, con la stessa procedura, ne ravvisi la necessità.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

Campobasso, 19 aprile 2007

IORIO

07R0342

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GUG-026) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	BARI	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	PALERMO	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	PERUGIA	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
 Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
 Piazza Verdi 10, 00198 Roma
 fax: 06-8508-4117
 e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
 ☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale € 295,00
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale € 162,00

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale € 85,00
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale € 53,00

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 7 0 7 1 4 *

€ 2,00